# GAZZETTA



# UFFICIATE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 28 dicembre 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

#### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA,
via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste
per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 —
00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001, le inserzioni,
come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano
la compagnati dal relativo importo. e accompagnati dal relativo importo.

### SOMMARIO

Ministero della difesa:

Ricompensa al valor militare per attività partigiana.

Pag. 9267

Ricompensa al valor militare.

Pag. 9268

### LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1978, n. 827.

Rinnovazione della delega di cui all'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta Pag. 9268

LEGGE 14 dicembre 1978, n. 828.

Liquidazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (FAB) . Pag. 9268

LEGGE 14 dicembre 1978, n. 829.

Contributo straordinario al Centro sperimentale di cinematografia per lavori di manutenzione degli impianti tecnici e per costruzione di nuovi locali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1978, n. 830.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pag. 9269

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1978, n. 831.

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare un immobile.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. 832.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Giacomo Brodolini », in Roma . . . . . . . . . Pag. 9278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato delle motovedette costiere « CP 2049 », « CP 2050 » e « CP 2051 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1978.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della fregata «Sagittario» . . . . . . . . . . . . Pag. 9278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1978.

Integrazione della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1978.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della M.T.P. « 9714 » . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1978.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato Pag. 9278 del sommergibile « Cappellini » . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9279 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1978.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1978.

Nomina del presidente della quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici . . . . . . . . . . . . Pag. 9280

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1978.

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Marinella.

Pag. 9280

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1978.

Approvazione dell'elenco n. 11 delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa . . Pag. 9281

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1978.

Approvazione dell'elenco n. 12 delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa. Pag. 9284

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, in Milano, stabilimento di Novara . Pag. 9287

### DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1978.

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1978.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile. Pag. 9290

. . . . .

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Sostituzione di alcuni membri effettivi e supplenti della commissione regionale per l'impiego della Calabria.

Pag. 9290

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo, in Roseto degli Abruzzi . . Pag. 9291

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza agli stabilimenti di Rivarolo e Collegno della S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione . . . . . Pag. 9291

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria, in Castrovillari . Pag. 9291

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho. Pag. 9292

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo.

Pag. 9292

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari . . . . . . . Pag. 9292

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani, in Bergamo . . . . . . . . . Pag. 9293

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1978.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Imola a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

<sup>\*</sup> Pag. 9293

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1978.

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super, con sede e stabilimento in San Sepolcro.

Pag. 9294

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1978.

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

#### DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende 

### DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società industriale laterizi Tacconi, in Pomezia.

Pag. 9295

### DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti 

#### DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 giugno 1971, concernente modalità d'impiego del « fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e ripartizione degli utili spettanti allo Stato per l'anno 1977 per la sua partecipazione al fondo di dotazione della predetta sezione speciale Pag. 9296

#### DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1978.

Rivalutazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e loro superstiti

### DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1978.

Adeguamento dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Pag. 9297

### DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria ed argenteria», in Vicenza.

Pag. 9297

### COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee . . . Pag. 9298 . . .

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Concessione di auti all'ammasso privato del formaggio provolone.

Pag. 9298

Regione Lombardia: Approvazione del piano di zona del Pag. 9301 comune di Martignana Po .

Regione Emilia-Romagna: Variante al piano regolatore generale del comune di Molinella . Pag. 9301 . .

Provincia di Trento: Sdemanializzazione di un immobile in comune di Trento . . . . . Pag. 9301 . .

Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano: Ripristino di cognome nella forma originaria Pag. 9301 (9715)

#### **CONCORSI ED ESAMI**

Ministero della sanità: Elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9302

Ospedale « S. Maria » di Montagnana: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale . . . . . Pag. 9302

Ospedale civile « V. Emanuele II » di Atessa: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 9302

Ospedale « S. Marta » di Rivolta d'Adda: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . . . . . . . . Pag. 9303

Ospedale dei poveri infermi di Ceva: Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia Pag. 9303

Ospedale infermi di Rimini: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria . . . . . . . . . . . Pag. 9303

Ospedale « M. Giannuzzi » di Manduria: Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione Pag. 9303

Ospedale di Grosseto: Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9303

Ospedale civile di Martina Franca: Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale . . . . . . Pag. 9303

Ospedale « I. Veris Delli Ponti » di Scorrano: Concorso ad un posto di assistente medico addetto all'unità coronarica - terapia intensiva . . . . . . . . . . . Pag. 9303

Ospedale del Valdarno Aretino di Montevarchi: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9303

Ospedale civile di Cecina: Concorso ad un posto di assistente chirurgo . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9304

Ospedali riuniti della provincia di Matera: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista . . Pag. 9304

Ospedale « C. Basilotta » di Nicosia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . . . . . Pag. 9304

Ospedali riuniti «G. Melacrino e F. Bianchi» di Reggio Calabria: Concorso a tre posti di assistente della divisione di neurochirurgia . . . . . . . . . . Pag. 9304

Ospedale « Paradiso » di Gioia del Colle: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 9304

Ospedale « V. Emanuele II » di Amandola: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 9304

### SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 360 DEL 28 DICEMBRE 1978:

LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833.

Istituzione del servizio sanitario nazionale.

#### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1978 registro n. 30 Difesa, foglio n. 165

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

#### CROCE

Comune di SPELLO (Perugia). - Durante nove mesi di dura lotta antinazifascista, sosteneva coraggiosamente le forze partigiane della sua resistenza, dando alla causa della libertà apprezzabile contributo di combattenti, di sangue generoso, di valore • di sofferenze. - Spello (Perugia), ottobre 1943-aprile 1945.

#### Ricompensa al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1978 registro n. 33 Difesa, foglio n. 1

La medaglia d'argento al valor militare concessa « alla memoria » del ten. f. (alp.) cpl. del 6º rgt. alp. FERRONI Gino, cl. 1916 da Verona, con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1953, registro n. 44, foglio n. 323, è revocata.

Al ten. f. (alp.) cpl. del 6º rgt. alp. FERRONI Gino, cl. 1916 da Verona, è concessa al medaglia d'oro al valor militare « alla memoria», con la seguente motivazione:

In sette mesi di aspra campagna dava costante prova di valore e di sublime spirito di sacrificio. Durante il durissimo ripiegamento dal fronte del Don partecipava a successivi combattimenti per spezzare l'accerchiamento nemico, distinguendosi in ogni circostanza per fermezza, decisione e noncuranza del pericolo. Durante l'attacco ad un centro abitato saldamente tenuto da rilevanti forze avversarie, visto cadere il comandante di un plotone avanzato della sua compagnia, prendeva il suo posto. Nel prosieguo dell'azione con mossa audace e decisione strappava al nemico l'edificio della stazione ferroviaria e vi si sistemava a difesa. Contrattaccato, a corto di munizioni, contrassaltava furiosamente alla baionetta costrigendo la soverchiante fanteria avversaria a ripiegare. Ferito in seguito ad un nuovo e più poderoso attacco resisteva tenacemente riuscendo a conservare ıl possesso della posizione, perno della nostra difesa. Impossessatosi del fucile mitragliatore di un caduto, mentre con precise raffiche falciava il nemico, veniva nuovamente e gravamente colpito all'addome. Rifiutando ogni assistenza continuava l'epica resistenza consentendo il riordinamento dei superstiti della compagnia, fino a quando, ferito ancora una volta, immolava alla Patria la sua giovane vita. - Nikolajewka (Russia), 26 gennaio 1943.

(9383)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1978, n. 827.

Rinnovazione della delega di cui all'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA **PROMULGA**

la seguente legge:

#### Articolo unico

La delega conferita al Governo dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, è rinnovata per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge la seguente legge: dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1978

### PERTINI

ANDREOTTI

LEGGE 14 dicembre 1978, n. 828.

Liquidazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (FAB).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA.

la seguente legge:

### Art. 1.

Il Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, di cui alle leggi 24 luglio 1942, n. 1023 e 14 febbraio 1963, n. 280, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 2.

I contributi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e del Ministero del commercio con l'estero, di cui alle leggi 28 luglio 1950, n. 595 e 14 febbraio 1963, n. 280, non sono più dovuti, se ancora non versati alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se relativi ad annualità arretrate.

#### Art. 3.

Il servizio per il Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero provvederà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla liquidazione di qualsiasi pendenza del Fondo di cui all'articolo 1, all'accertamento del patrimonio di detto Fondo ed alla sua devoluzione all'erario dello Stato. Fino al completamente delle predette operazioni continuerà a svolgere le sue funzioni il collegio dei revisori in carica all'atto di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1978

### **PERTINI**

Andreotti — Ossola — FORLANI — PANDOLFI — PRODI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

LEGGE 14 dicembre 1978, n. 829.

Contributo straordinario al Centro sperimentale di cinematografia per lavori di manutenzione degli impianti tecnici e per costruzione di nuovi locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

### Art. 1.

Al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, e classificato nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è concesso un contributo straordinario di lire 600 milioni, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

degli impianti tecnici e per l'ampliamento dei locali adibiti alla conservazione del patrimonio filmico della Cineteca nazionale.

#### Art. 2.

All'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1978

#### PERTINI

Andreotti — Pastorino — Pandolfi

Visto, il Guardasigilli: Bonifacio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1978, n. 830.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e anni e non è suscettibile di abbreviazioni. successive modificazioni; Il numero massimo degli allievi è di qu

Veduto le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

### Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 74, 75, 84 e 98, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 74. — Alle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, salvo diverso indirizzo, entro il

numero dei posti stabilito per ciascuna scuola. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Art. 75. — Gli aspiranti alla iscrizione al primo corso di ciascuna scuola di specializzazione dovranno presentare alla segreteria entro i termini che saranno fissati ogni anno dalla facoltà, domanda di ammissione in bollo competente, diretta al rettore e corredata dei documenti prescritti e di quei titoli che ciascun candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse (carriera scolastica, titoli scientifici e pratici, conoscenza delle lingue estere, ecc.).

Art. 84. — In nessun caso sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 98. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Gli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 110, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

### Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 105. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

Art. 106. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 107. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 108. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di quattordici per anno di corso e complessivamente di cinquantasei per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 109. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

### 1º Anno:

genetica; auxologia; alimentazione; epidemiologia; malattie infettive; clinica pediatrica I.

#### 2º Anno:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

```
Insegnamenti del 3º Anno:
  neurologia;
  psichiatria infantile;
  nefrologia e urologia;
  ginecologia pediatrica;
  neonatologia II;
  chirurgia pediatrica II;
  pediatria preventiva e sociale II;
  cardiologia I;
  endocrinologia I;
  ematologia I;
  immunologia I;
  gastroenterologia I;
  clinica pediatrica III.
Insegnamenti del 4º Anno:
  oncologia;
  pneumologia;
  ortopedia e traumatologia;
  dermatologia;
  cardiologia II;
  ematologia II;
  immunologia II;
  gastroenterologia II;
  clinica pediatrica IV.
```

Art. 110. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove

Alla fine di ciascun anno gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione seritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 141, 142, 143 e 144, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

### Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 141. — La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso la clinica medica e conferisce il diploma di specialista in gastroenterelogia ed endoscopia digestiva.

Art. 142. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non argomento attinente alla specializzazione. è suscettibile di abbreviazioni.

l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 143. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

### 1º Anno:

anatomia clinica; farmacologia clinica; chimica clinica, coprologia, parassitologia; biostatistica ed epidemiologia.

### 2º Anno:

clinica medica generale I; clinica e terapia del tubo digerente, fegato, pan-

anatomia ed istologia patologica I; fisiopatologia e semeiotica digestiva I; radiologia e medicina nucleare I; scienza dell'alimentazione e dietetica.

clinica medica generale II; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II;

anatomia ed istologia patologica II; fisiopatologia e semeiotica digestiva II; radiologia e medicina nucleare II; endoscopia digestiva I.

clinica medica generale III; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III;

endoscopia digestiva II; terapia intensiva; gastroenterologia pediatrica;

elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.

Art. 144. — E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.

La scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a sei per la totalità del corso.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un

La scuola di specializzazione in chirurgia, di cui agli Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno articoli 145, 146, 147 e 148, muta la denominazione in di corso e complessivamente di quaranta iscritti per quella di scuola di specializzazione in chirurgia gencrale.

La scuola di specializzazione in oculistica, di cui agli articoli 155, 156, 157, 158, 159 e 160, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia.

Gli articoli 161, 162, 163, 164, 165 e 166, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 161. — La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di patologia chirurgica e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

Art. 162. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 163. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 164. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 165. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

#### 1º Anno:

- 1) anatomia applicata all'enestesia ed alla rianima-
- 2) biochimica applicata all'anestesia e alla rianimazione;
- 3) farmacologia applicata all'anestesia e alla rianimazione;
  - 4) fisica applicata all'anestesia e alla rianimazione;
- 5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
  - 6) anestesiologia I;
  - 7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
- 8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione:
  - 9) esercitazioni pratiche.

### 2º Anno:

- 1) anestesiologia II;
- 2) terapia antalgica;
- 3) rianimazione I;
- 4) esercitazioni pratiche.

#### 3° Anno:

- 1) rianimazione II;
- 2) tecniche speciali di anestesia;
- 3) tecniche speciali di rianimazione;
- 4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
- 5) esercitazioni pratiche.

Art. 166. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

L'art. 167, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in ematologia generale

Art. 167. — La scuola di specializzazione in ematologia generale conferisce il diploma di specialista in ematologia generale.

La durata del corso è di tre anni. Il numero dei posti disponibili è di dodici per anno di corso (totale trentasei posti).

La scuola ha sede presso l'istituto di patologia medica e metodologia clinica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Gli articoli 170, 171 e 174, relativi alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 170. — La scuola di specializzazione in odontostomatologia ha sede presso la clinica odontoiatrica e conferisce il diploma di specialista in odontostomatologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 171. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

La frequenza è obbligatoria.

Il numero massimo di allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 174. — Per il conseguimento del diploma di specialista in odontostomatologia, esaurita la frequenza obbligatoria di tre anni di corso, e superati, al termine di ciascun anno, gli esami di profitto, l'allievo dovrà sostenere, innanzi ad apposita commissione, la discussione di una tesi scritta.

Gli articoli 187, 188, 189 e 190, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia

Art. 187. — La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso la cattedra di gerontologia e geriatria e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 188. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di tredici per anno di corso e complessivamente di cinquantadue iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 189. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

### 1º Anno:

farmacologia (annuale);

principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore (annuale);

anatomia e istologia patologica I;

biologia della senescenza I;

fisiopatologia I;

geriatria sociale I;

semeiotica I;

principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria I.

#### 2º Anno:

principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria (annuale);

biologia della senescenza II;

anatomia e istologia patologica II;

fisiopatologia II;

geriatria sociale II;

semeiotica II;

radiologia e radioterapia I;

principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria II.

#### 3º Anno:

neurologia (annuale);

prıncıpı e tecniche della riabilitazione neurologica (annuale);

psicologia (annuale);

radiologia e radioterapia II;

principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria III;

clinica geriatrica I;

terapia medica I;

pratica geriatrica extraospedaliera I.

### 4º Anno:

chirurgia geriatrica (annuale);

formazione degli operatori geriatrici (annuale);

principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori (annuale);

principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia (annuale);

psicogeriatria (annuale);

clinica geriatrica II;

terapia medica II;

pratica geriatrica extraospedaliera II.

Art. 190. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 191, 192, 193, 194, 195, 196 e 197, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

### Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 191. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

Art. 192. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 193. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

Art. 194. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 195. — Il numero massimo degli allicvi è di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 196. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

### 1º Anno:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale;

pronto soccorso generale;

fisioterapia.

Insegnamento teorico:

anatomia dell'apparato locomotore I;

fisiologia dell'apparato locomotore;

semeiotica ortopedica;

nozioni di chirurgia generale;

bioingegneria dell'apparato locomotore I.

### 2° Anno:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);

reparti di pronto soccorso traumatologico; reparti di ortopedia e traumatologia.

Insegnamento teorico:

anatomia e istologia dell'apparato locomotore I; patologia dell'apparato locomotore I;

clinica ortopedica I;

traumatologia dell'apparato locomotore I; radiologia I:

nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso; bioingegneria dell'apparato locomotore II.

#### 3º Anno:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi).

Insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II;

patologia dell'apparato locomotore II;

clinica ortopedica II;

traumatologia dell'apparato locomotore II;

radiologia II;

tecnica operatoria I;

apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati; elementi di reumatologia.

### 4º Anno:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore III;

clinica ortopedica III;

traumatologia dell'apparato locomotore III;

tecnica operatoria II;

fisiokinesiterapia I;

neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;

nozioni di medicina legale.

### 5º Anno:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);

officine ortopediche.

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore IV;

clinica ortopedica IV;

traumatologia dell'apparato locomotore IV; tecnica operatoria III.

Art. 197. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi negli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie pratiche durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, di cui agli articoli 198, 199, 200, 201, 202 e 203, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

Gli articoli 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 218. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, con i seguenti orientamenti:

- a) sanità pubblica;
- b) igiene e tecnica ospedaliera;
- c) igiene del lavoro;
- d) igiene e medicina scolastica;
- e) laboratorio.

Art. 219. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 220. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 221. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo di allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 222. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

- a) sanità pubblica;
- b) igiene e tecnica ospedaliera;
- c) igiene del lavoro;
- d) igiene e medicina scolastica;
- e) laboratorio.

Art. 223. — Il piano di studi è il seguente:

### PRIMO BIENNIO

### 1º Anno:

metodologia statistica e biometria; educazione sanitaria; psicologia; microbiologia ed immunologia I; parassitologia;

epidemiologia generale e metodologia; profilassi generale;

sociologia medica ed antropologia culturale.

### 2º Anno:

microbiologia ed immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di
importanza sociale;

epidemiologia e profilassi delle malattic non infettive di importanza sociale I;

demografia e statistica sanitaria; legislazione e programmazione sanitarie.

#### SECONDO BIENNIO

a) orientamento di sanità pubblica.

#### 3º Anno:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;

igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; igiene degli alimenti e della nutrizione;

igiene dell'età evolutiva;

igiene del lavoro;

igiene ed assistenza dell'anziano.

### 4º Anno:

igiene dell'edilizia e dell'aggregato urbano; igiene ospedaliera;

organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;

medicina di comunità; economia sanitaria; elementi di diritto amministrativo.

b) orientamento di igiene e tecnica ospedaliera.

#### 3º Anno:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II: epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;

igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;

ngiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera; organizzazione e funzionamento degli ospedali I; elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

#### 4º Anno:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II; compiti ed attribuzione della direzione sanitaria; formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;

programmazione ospedaliera e medicina di comunita;

assistenza psichiatrica;

aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;

aspetti economici della gestione ospedaliera.

c) orientamento di igiene del lavoro.

#### 3º Anno:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;

igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro; tecniche ed economie degli impianti industriali; tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; elementi di fisica tecnica applicata all'igiene; igiene dell'ambiente di lavoro I.

### 4º Anno:

igiene dell'ambiente di lavoro II; elementi di diritto e legislazione del lavoro; psicologia del lavoro; prevenzione degli infortuni;

politica del territorio ed insediamenti industriali; igiene del lavoro e medicina di comunità.

d) orientamento di igiene e medicina scolastica.

#### 3º Anno:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;

igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; clinica delle malattie dell'età evolutiva;

epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;

igiene degli alimenti e della nutrizione; auxologia normale e patologica; psicologia dell'età evolutiva.

#### 4º Anno:

servizi di medicina scolastica; edilizia ed arredamento scolastico; elementi di pedagogia; assistenza para-scolastica; educazione sanitaria nella scuola; legislazione scolastica; igiene mentale.

e) orientamento di laboratorio.

### 3º Anno:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;

igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; metodi e dosaggi chimico-fisici per il controllo dell'inquinamento ambientale I;

mctodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;

strumentazioni e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I;

microscopia applicata all'igiene;

elementi di fisica tecnica applicata all'igiene; accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.

### 4º Anno:

metodi e dosaggi fisici-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;

accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;

strumentazione e metodologia chimico-cliniche ed ematologiche II;

ispezione e controllo degli alimenti; elementi di informatica.

Gli esami relativi alle discipline svolte come insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti.

I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:

### Materie complementari:

idrologia;

automazione del sistema ospedaliero; biochimica applicata; climatologia; diritto sanitario internazionale; elementi di medicina legale; genetica umana; geologia applicata all'igiene; igiene dei climi tropicali: igiene dei trasporti; igiene militare; igiene rurale; istituzioni di matematiche; micologia: radioprotezionistica.

A giudizio della scuola possono essere indicati come linfatico. complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea dell'Università di Modena.

I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi da svolgersi durante il secondo biennio.

Art. 224. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

'Gli articoli 230, 231, 232, 233, 234, 235 e 236, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 230. — La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 231. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 232. — Possono iscriversi alla scuola i laureati ın medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità compe-

Art. 233. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 234. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 235. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

#### 1º Anno:

- 1) embriologia, anatomia e microscopia dell'apparato vascolare:
- 2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
  - 3) anatomia patologica dell'apparato vascolare:
- 4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;

  - 6) vasculopatie di interesse medico e specialistico. ruolo o fuori ruolo di materia affine.

#### 2º Anno:

- 7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
- 8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso:
  - 9) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi;
  - 10) patologia e clinica delle malattie del sistema

#### 3º Anno:

- 11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
  - 12) terapia chirurgica delle malattie vascolari;
- 13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari

#### 4º Anno:

- 14) informatica medica;
- 15) rianimazione e terapia intensiva;
- 16) patologia e clinica vascolare pediatrica I;
- 17) epidemiologia delle malattie vascolari;
- 18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria;
- 19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II.

### 5° Anno:

- 20) elementi di bioingegneria applicati al circolo;
- 21) principi e tecnica di circolazione extracorporea;
- 22) terapia intensiva;
- 23) patologia e clinica vascolare pediatrica II;
- 24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;
- 25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III.

Art. 236. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica.

Gli articoli 242, 243, 244, 245 e 246, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

### Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 242. — La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso l'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio dell'Università di Modena e conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 243. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia 5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari; della specializzazione o, in carenza, al professore di

Art. 244. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rılasciato dall'autorità competente.

Art. 245. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 246. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

#### 1º Anno:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio I;

patologia della tubercolosi polmonare ed extrapol-

patologia delle malattie dell'apparato respiratorio; fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio:

semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio:

microbiologia;

epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio II;

clinica della tubercolosi I;

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio I; fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

broncologia;

radiologia dell'apparato respiratorio;

profilassi della tubercolosi;

igiene e legislazione sociale.

### 3º Anno:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio II; clinica della tubercolosi II;

chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;

terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

#### 4º Anno:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio III; clinica della tubercolosi III.

Gli insegnamenti complementari saranno scelti dalla scuola tra i seguenti: immunologia clinica, cardiologia, respiratorio, terapia intensiva pneumologica.

I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche, da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al quarto anno) ed a turni di internato, per i quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni. Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno superare una patie; prova di esame sulle materie del rispettivo anno.

Alla fine del quarto anno gli allievi dovranno sostenere l'esame di diploma consistente nella dissertazione del torace.

scritta su un argomento attinente alla specializzazione assegnato dal direttore della scuola o da uno degli insegnanti della scuola.

Dopo l'art. 253, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia toracica e in nefrologia.

### Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 254. — La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.

Art. 255. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 256. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 257. — La durata del corso di studi è di cinque anni, non è suscettibile di abbreviazioni e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.

Art. 258. — Il numero massimo degli allievi è di due per anno di corso e complessivamente di dieci iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 259. — L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami.

Art. 260. — Le materie di insegnamento sono le se-

### 1º Anno:

- 1) embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endontotoracici;
- 2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici:
  - 3) anatomia patologica delle malattie del torace I;
  - 4) anestesia in chirurgia toracica.

### 2º Anno:

- 1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
- 2) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;
- 3) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago c del mediastino;
  - 4) semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio;
  - 5) anatomia patologica delle malattie del torace II.

- 1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni delmedicina nucleare, malattie professionali dell'apparato | l'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica I:
  - 2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
  - 3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;
  - 4) elementi di terapia medica delle cardio-angio-
    - 5) elementi di fisioterapia respiratoria;
  - 6) diagnostica radiologica nelle malattic chirurgiche

#### 4º Anno:

- 1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica II;
- 2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago del mediastino e del diaframma I;
- 3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;
- 4) principi e tecniche della circolazione extracorporea.

### 5° Anno:

- 1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica:
- 2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma II;
  - 3) terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare.
- Art. 261. Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria.

La frequenza ai corsi, agli internati, in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni è obbligatoria. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami

Art. 262. — Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma. Durante il corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.

Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami dei cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordata con la direzione della scuola.

#### Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 263. — La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica cui afferisce la cattedra di nefrologia medica, e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

Art. 264. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Solo per ragioni di forza maggiore, a seguito della mancanza di professori di ruolo o fuori ruolo della materia o di materia affine disponibili, la facoltà può proporre che la direzione della scuola sia assunta temporaneamente dal professore incaricato della stessa disciplina.

Art. 265. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 266. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 267. — Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 268. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 269. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

### 1º Anno:

struttura ed ultrastruttura normale del rene; aspetti biochimici della funzione renale; fisiologia renale;

microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;

genetica applicata alla nefrologia; semeiotica renale.

#### 2º Anno:

struttura ed ultrastruttura patologica del rene; patologia del ricambio idroelettrolitico; insufficienza renale; rene e ipertensione arteriosa; semeiotica renale II; nefropatie tubolari.

#### 3º Anno:

nefropatie glomerulari; nefropatie interstiziali; nefropatie vascolari; terapia dietetica e dialitica I; farmacologia d'interesse nefrologico.

#### 4° Anno:

nefropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche; terapia dietetica e dialitica II; fisiopatologia e clinica del trapianto renale; aspetti di nefrologia nell'età pediatrica; problemi chirurgici in nefrologia; terapia medica delle nefropatie

Art. 270. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 271. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi negli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1978

### PERTINI

PEDINI

Visto, il Guardasigilli: Bonifacio Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1978 Registro n. 131 Istruzione, foglio n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1978, n. 831.

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 831. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, viene autorizzato ad acquistare dalla N.D. sig.na Maria Acclavio, al prezzo di L. 24.000.000, un lotto di terreno edificabile della superficie di mq 10.000 circa sito nel territorio del comune di Taranto in località rione Salinella così esattamente censito alla partita del nuovo catasto edilizio urbano: n. 5386 foglio mappale n. 254, particelle 547, 672, 841 per mg rispettivi 4.990,00, 4.480,00, 2.380,00, per un totale di mq 11.850,00, come da contratto condizionato di compravendita in scrittura privata dell'8 aprile 1970, registrato a Roma, primo ufficio registro atti privati, il 13 aprile 1976, n. 2676, e successivamente integrato con atto 28 dicembre 1972, registrato atti privati Roma n. 3601 del 6 marzo 1973, allo scopo di destinarlo alla costruzione di un centro di formazione professionale per i lavoratori.

Visto, il Guardasigilli: Bonifacio Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1978 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. 832.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Giacomo Brodolini», in Roma.

N. 832. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto della fondazione «Giacomo Brodolini », in Roma.

Visto, il Guardasigilli: Bonifacio Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1978 Registro n. 1 Lavoro foglio n. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato delle motovedette costiere « CP 2049 », « CP 2050 » e « CP 2051 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 31 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile;

### Decreta:

#### Articolo unico

Le motovedette costiere « CP 2049 », « CP 2050 » e « CP 2051 », affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro della Direzione generale di cui sopra;

del naviglio militare dello Stato, a decorrere, rispettivamente, dal 17 aprile 1978, dal 15 maggio 1978 e dal 1º giugno 1978.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato

#### **FANFANI**

RUFFINI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1978 Registro n. 31 Difesa, foglio n. 167

(9822)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1978.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della fregata « Sagittario ».

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare; Sulla proposta del Ministro della difesa;

#### Decreta:

#### Articolo unico

La fregata « Sagittario », viene iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1º ago-

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì is agosto 1978

#### PERTINI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1978 Registro n. 31 Difesa, foglio n. 168

(9821)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1978.

Integrazione della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1977, n. 5272, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1977, registro n. 3, foglio n. 264, con il quale si è provveduto alla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Considerato che fra i membri di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici è compreso il dirigente generale con funzioni di direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, che dispone la soppressione Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1978, con il quale sono state attribuite alla Direzione generale del personale e degli affari amministrativi del Ministero della pubblica istruzione le residue funzioni statali in materia di edilizia scolastica;

Ritenuto che occorre provvedere in merito; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

#### Decreta:

A decorrere dalla data del 21 gennaio 1978 il direttore generale del personale e degli affari generali ed amministrativi del Ministero della pubblica istruzione entra a far parte, quale membro di diritto, del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1978

#### **PERTINI**

**STAMMATI** 

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1978 Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 36

(9664)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1978.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della M.T.P. « 9714 ».

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale in data 12 settembre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 1952, dal quale risulta che l'unità è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con decorrenza 1º giugno 1952;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 6066 in data 5 luglio 1978, del Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione marina;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

#### Decreta:

### Articolo unico

La M.T.P. « 9714 », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1º giugno 1978.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1978

### PERTINI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1978 Registro n. 31 Difesa, foglio n. 169

(9604)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1978.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile « Cappellini ».

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale in data 9 marzo 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 20 aprile 1966, dal quale risulta che l'unità, proveniente dalla Marina americana, è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con decorrenza 5 marzo 1966;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 6067 in data 5 luglio 1978 del Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione marina;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

#### Decreta:

#### Articolo unico

Il sommergibile « Cappellini », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1º giugno 1978.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1978

### **PERTINI**

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1978 Registro n. 31 Difesa, foglio n. 166

(9603

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1978.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato delle motovedette costiere « CP 601 », « CP 602 » e « CP 501 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 31 dicembre 1973:

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile;

#### Decreta:

### Articolo unico

Le motovedette costiere « CP 601 », « CP 602 » e « CP 501 », affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del navi-

glio militare dello Stato, a decorrere, rispettivamente, dal 1º maggio 1978, dal 15 luglio 1978 e dal 15 giugno 1978

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1978

#### **PERTINI**

RUFFINI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1978 Registro n. 32 Difesa, foglio n. 171

(9846)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1978.

Nomina del presidente della quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1969, n. 32711, registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1969, registro n. 4, foglio n. 73, con il quale l'ispettore generale dott. ing. Luigi Giangrossi venne nominato provveditore alle opere pubbliche per la Calabria;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1973, n. 5536, registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1973, registro n. 7, foglio n. 294, con il quale il dott. ing. Luigi Giangrossi e stato inquadrato dirigente generale nel ruolo dei presidenti del magistrato delle acque o provveditori alle opere pubbliche di cui alla tabella X, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 sopracitato;

Sentito il Consiglio dei Ministri che nell'adunanza del 22 settembre 1978 ha deliberato che il dott. ing. Luigi Giangrossi, a decorrere dal 22 settembre 1978, cessando di far parte del ruolo dei presidenti del magistrato delle acque o provveditori alle opere pubbliche di cui al quadro C della tabella X allegata al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, venga trasferito nel ruolo dei dirigenti generali tecnici, quadro B, con la funzione di presidente della quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

#### Decreta:

A decorrere dal 22 settembre 1978 il dirigente generale dott. ing. Luigi Giangrossi cessa, col suo consenso, di far parte del ruolo dei presidenti del magistrato delle acque o provveditori alle opere pubbliche di cui al quadro C della tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e viene trasferito nel ruolo dei dirigenti tecnici di cui al quadro B della ripetuta tabella.

Al dott. ing. Luigi Giangrossi viene conferita la funzione di presidente della quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1978

#### **PERTINI**

ANDREOTTI — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1978 Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 5

(9665)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1978.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Basilicata ».

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1978, con il quale il dott. Arcangelo Giuffrida veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Basilicata »;

Vista la nota n. 233 del 26 ottobre 1978, con la quale il presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il consigliere della Corte dei conti dott. Arcangelo Giuffrida con il pari grado dott. Ernesto Mango;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

#### Decreta:

Il dott. Ernesto Mango, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Basilicata » in sostituzione del dott. Arcangelo Giuffrida.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1978

#### PERTINI

ANDREOTTI - ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1978 Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 357

(9979)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Marinella.

### Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di S. Marinella (Roma), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento della approvazione del bilancio di previsione del 1978.

Ed invero, tre sedute all'uopo tenute dal consiglio comunale, nei giorni 19 maggio, 28 luglio e 28 settembre 1978 risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Essendo intanto ampiamente scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 43, la sezione regionale di controllo, con lettera in data 4 ottobre 1978, assegnava al predetto comune un termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della lettera stessa, per provvedere al suddetto adempimento.

Il consiglio comunale si riuniva in data 20 ottobre 1978 ma ancora una volta il bilancio non otteneva il prescritto *quorum* di voti.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, la predetta sezione, nella seduta del 31 ottobre 1978, nominava un funzionario con l'incarico di approvare il bilancio di previsione 1978 del comune di S. Marinella, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il prefetto di Roma ha proposto, quindi, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, lo scioglimento del predetto consiglio comunale di cui ha disposto intanto la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964 del 1969, prorogati in base all'art. 1 della citata legge n. 43 del 27 febbraio 1978, entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Marinella (Roma) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fausto Gianni.

Roma, addì 5 dicembre 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di S. Marinella (Roma) non è riuscito ad approvare il bilancio di previsione per il 1978, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

### Decreta:

#### Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Marinella (Roma) è sciolto.

### Art. 2.

Il dott. Fausto Gianni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1978

#### PERTINI

ROGNONI

(9981)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1978.

Approvazione dell'elenco n. 11 delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che attua la delega di cui all'art. 1 della citata legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 25 del predetto decreto 24 luglio 1977, n. 616, che detta norme per il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui agli articoli 22 e 23 dello stesso decreto:

Visti i decreti del Presidente del Consiglio 16 luglio 1978, 29 agosto 1978, 9 settembre 1978, 16 ottobre 1978, 30 ottobre 1978, 14 novembre 1978, 20 novembre 1978, 23 novembre 1978, 28 novembre 1978 e 1º dicembre 1978 con i quali, ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono stati approvati, rispettivamente, gli elenchi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10 delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Considerato che la commissione prevista dal citato art. 25, nominata con decreto del Presidente del Consiglio 23 dicembre 1977, con nota 19 dicembre 1978, n. VT 382.25.AG/946 ha comunicato un undecimo elenco delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Visti gli atti relativi;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi del settimo comma dello stesso art. 25 sopracitato, all'approvazione dell'elenco anzidetto;

### Decreta:

E' approvato, ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'elenco n. 11 delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa, elenco che comprende i seguenti enti:

1) asilo infantile « Angelo Marinelli » - Samone di Guiglia (Modena);

- 2) asilo infantile-scuola materna « Alfonso Ronchi » - Zocca (Modena);
- 3) asilo infantile-scuola materna Mirandola (Modena):
- 4) asilo infantile « Ausonio Mattioli Bertacchini » Maranello (Modena);
- 5) asilo infantile-scuola materna « Caduti per la patria » San Felice sul Panaro (Modena);
- 6) asilo scuola materna « E. Muratori » Concordia (Modena):
- 7) scuola materna « Don Bortolotti » Rivara (Modena):
- 8) asilo infantile « Don Domenico Galassini » Pievepelago (Modena);
- 9) asilo infantile « Coccapani » Fiorano Modenese (Modena):
- 10) asilo infantile « Maria Borghi » San Venanzio (Modena);
  - 11) asilo infantile Saliceta San Giuliano Modena;
- 12) asilo infantile « S. Giuseppe » (scuola materna) · Nonantola (Modena);
- 13) asilo « S. Anna » San Giorgio Sassuolo (Modena);
- 14) asilo infantile « Adcle De Gennaro » Pacognano Vico Equense (Napoli);
  - 15) asilo infantile Meta di Sorrento (Napoli);
- 16) asilo infantile « Duchessa d'Aosta » Pomigliano d'Arco (Napoli);
- 17) opera pia « F. Cianciulli » Somma Vesuviana (Napoli);
- 18) scuola materna « Antonio Zaccheo » Cannobio (Novara):
  - 19) asilo infantile Agrate Conturbia (Novara);
  - 20) asilo infantile Arona Mercurago (Novara);
  - 21) asilo infantile Carciago Ghiffa (Novara);
  - 22) asilo infantile Castelletto Ticino (Novara);
  - 23) asilo infantile Cureggio (Novara);
- 24) asilo infantile-scuola materna Domodossola (Novara);
  - 25) asilo infantile-scuola materna Galliate (Novara);
  - 26) asilo infantile Garbagna Novarese (Novara);
- 27) asilo d'infanzia « Charitas » Verbania-Intra (Novara);
  - 28) asilo infantile Maggiora (Novara);
  - 29) asilo infantile Sillavengo (Novara);
  - 30) asilo infantile-scuola materna Sozzago (Novara);
  - 31) asilo infantile Stresa (capoluogo) (Novara);
- 32) asilo infantile vanzonese Vanzone con San Carlo (Novara);
- 33) asilo infantile « Ai gloriosi caduti » Polverara (Padova);
- 34) asilo infantile « Antonio Galvan » Pontelongo (Padova);
  - 35) asili infantili Padova;
- 36) asilo infantile-scuola materna « Emilia Girardello-Ferrari-Farinazzo » Casale di Scodosia (Padova);
- 37) asilo infantile-scuola materna « F. Maiset e M. Navarrini » Fiumicello di Campodarsego (Padova);
  - 38) asilo infantile « A. Ponti » Cornaredo (Milano);
- 39) asilo infantile « Prosdocimi Baricolo » Montagnana (Padova);
- 40) asilo infantile « A. Mambriani » Diolo di Soragna (Parma);
- 41) asilo-scuola « Anna Maria Granelli » Noceto (Parma);

- 42) asilo infantile (scuola materna) Bardi (Parma);
- 43) asilo infantile « Caduti nella guerra 1915-1918 » Bedonia (Parma);
- 44) scuola materna « Carlo Alberto Coulliaux » S. Prospero (Parma);
  - 45) scuola materna « Carlo Paredi » Zibello (Parma);
- 46) asilo giardino « Cesare Battisti » Fidenza (Parma);
- 47) asilo infantile « Comm. Paoletti » Traversetolo (Parma);
- 48) asilo infantile « G. Mazzini » Langhirano (Parma);
  - 49) asilo infantile «G. Verdi» Busseto (Parma);
- 50) asilo infantile « Lodovico Pagani » Panocchia (Parma);
- 51) asilo infantile « Ilario Gaibazzi » San Secondo Parmense (Parma);
- 52) casa del fanciullo « Madonna del Carmine » Borgo Val di Taro (Parma);
- 53) scuola materna « Madonna di Fatima » Mamiano (Parma):
- 54) minima Domus del Sacro Cuore Colorno (Parma);
- 55) asilo infantile « Mons. Giovanni Bonani » Corniglio (Parma);
- 56) asilo « Monumento ai caduti in guerra » S. Lazzaro Parmense (Parma);
- 57) asilo infantile « Monumento ai caduti in guerra » Sorbolo (Parma);
- 58) asilo infantile « Vittorio Emanuele II » Soragna (Parma);
  - 59) asilo infantile « Levi » Certosa di Pavia (Pavia);
- 60) opera pia « Adele e Andrea Lavezzi » S. Cristina e Bissone (Pavia);
- 61) asilo infantile « Alfonso Arborio » Sartirana (Pavia);
  - 62) asilo infantile « Priora » Redavalle (Pavia);
  - 63) asilo infantile Albuzzano (Pavia);
- 64) scuola materna-asilo infantile Chignolo Po (Pavia);
  - 65) asilo infantile-scuola materna Garlasco (Pavia);
  - 66) asilo infantile Inverno Monteleone (Pavia);
- 67) asilo infantile di Lambrinia Lambrinia di Chignolo Po (Pavia);
  - 68) asilo infantile Mede (Pavia);
  - 69) asilo infantile Mortara (Pavia);
  - 70) asilo infantile S. Angelo Lomellina (Pavia);
  - 71) asilo infantile Tromello (Pavia);
  - 72) asilo casa materna « Azzi » Pinarolo Po (Pavia);
  - 73) asilo infantile « Bonacossa » Dorno (Pavia);
- 74) asilo infatile-scuola materna « Camera » Landriano (Pavia);
- 75) asilo infantile-scuola materna « Camillo Modena » Roncaro (Pavia);
- 76) asilo infantile « Carolina Croce » Castelletto di Branduzzo (Pavia);
- 77) asilo infantile « Cesare ed Eveleda Indemini » Bressana Bottarone (Pavia);
- 78) asilo infantile « Coniugi Villa » S. Genesio ed Uniti (Pavia);
- 79) scuola materna « Asilo infantile Corini e Magnaghi » Lomello (Pavia);
- 80) asilo scuola materna « Vittoria Pisa » Bereguardo (Pavia);

- 81) scuola materna « Asilo infantile Cazzaniga-Cova » Vidigulfo (Pavia);
- 82) asilo infantile « Don Alberto Leidi » Rivanazzano (Pavia);
- 83) asilo infantile « Edoardo Corsico » Remondò di Gambolò (Pavia);
- 84) asilo infantile « Enrico Girani » Torrazza Coste (Pavia);
- 85) asilo infantile « Gambarana » Castelnovetto (Pavia);
  - 86) asilo infantile « Garibaldi » Broni (Pavia);
- 87) asilo infantile-scuola materna « Giacomo Plezza Maleta » Cergnago (Pavia);
- 88) asilo infantile «Giudice» Oriolo Voghera (Pavia);
- 89) asilo infantile « G. Garibaldi » Belgioioso (Pavia);
- 90) asilo infantile-scuola materna « Giuseppe ed Antonio Sacchi » Filighera (Pavia);
- 91) scuola materna « L. Santagostino » Gambolò (Pavia);
- 92) scuola materna « Ing. L. Carena » Casei Gerola (Pavia);
- 93) asilo infantile-scuola materna « Luigi Grocco » Albonese (Pavia);
- 94) asilo infantile « Madonna del Carmine » Bastida Pancarana (Pavia);
- 95) asilo infantile « Monumento ai caduti per la patria » Medassino Voghera (Pavia);
- 96) scuola materna « asilo infantile Negri-Meschini » Langosco (Pavia);
- 97) scuola materna-asilo infantile « Pecchio » Ottobiano (Pavia);
- 98) asilo infantile « Provvidenza » Miradolo Terme (Pavia):
- 99) o.p. asılo ınfantile « Don Adolfo Balucani » Morcella di Marsciano (Perugia);
- 100) asilo infantile «Luisa Bologna Sereni» Cerqueto di Marsciano (Perugia);
  - 101) asilo infantile « P. Tiranti » Corciano (Perugia);
- 102) patronato d'Italia asilo S. Cuore Passignano sul Trasimeno (Perugia);
  - 103) sodalizio S. Martino Perugia;
- 104) asilo infantile « Budi » (scuola materna) Sassocorvaro (Pesaro);
- 105) asilo infantile « Coniugi Evangelisti » S. Giorgio di Pesaro (Pesaro);
- 106) ente morale asilo infantile « Giuseppe Tommasoli » Mercatale Sassocorvaro (Pesaro);
  - 107) asilo infantile Popoli (Pescara);
- 108) scuola materna « Divina provvidenza » San Valentino (Pescara);
- 109) asilo infantile « Regina Margherita » Loreto Aprutino (Pescara);
- 110) scuola materna « Caduti in guerra » Villanova sull'Arda (Piacenza);
- 111) asilo infantile « Clara Raggio » Pontenure (Piacenza):
- 112) asilo infantile « Clelia Pallavicino Fogliani » Alseno (capoluogo) (Piacenza);
- 113) scuola materna-asilo infantile « Demalde » Sanpedretto o S. Pietro in Corte - Monticelli d'Ongina (Piacenza);

- 114) asilo infantile « Ferruccio Remondini » Castell'Arquato (Piacenza);
- 115) asilo infantile « Fogliani-Pallavicino » Castelnuovo Fogliani (Piacenza);
- 116) asilo infantile-scuola materna « Leopoldo Castelli » Ottone (Piacenza);
- 117) scuola materna « Maria Immacolata » Vernasca (Piacenza);
- 118) asilo infantile « Mons. Chiapperini » San Giorgio (Piacenza);
- 119) asilo infantile « Pellegrini-Guzzoni » Monticelli d'Ongina (Piacenza);
- 120) asilo infantile « San Domenico Savio » Bacedasco Sotto-Vernasca (Piacenza);
  - 121) società asili infantili Piacenza;
- 122) scuola materna « Zaira Sgorbati » Borgonovo Val Tidone (Piacenza);
- 123) asilo infantile « Burgazzi » Carpaneto Piacentino (Piacenza);
- 124) asilo infantile « Coniugi Minelli Borella » S. Giacomo Guastalla (Reggio Emilia);
- 125) asilo infantile « Coniugi Santachiara » Rio Saliceto (Reggio Emilia);
- 126) asilo infantile « Dott. Pietro Benassi » S. Martino di Guastalla (Reggio Emilia);
- 127) asilo infantile « Pietro Manodori » Reggio Emilia;
- 128) asilo infantile « Regina Elena » scuola materna Pieve di Guastalla (Reggio Emilia);
- 129) asilo infantile « Raimondo Franchetti » Regnano di Viano (Reggio Emilia);
- 130) asilo infantile « S. Vincenzo » Calerno (Reggio Emilia):
- 131) asilo infantile « Soliani Giuseppe e Petronilla e Scutellari don Luigi » Brescello (Reggio Emilia);
- 132) asilo infantile « Vannina Saracchi Ferrarini » Quattro Castella (Reggio Emilia);
- 133) asilo infantile « Medi-Pierfederici » Monte San Vito (Ancona);
- 134) asilo infantile « Brachetti-Cellai-Donati-Polverini »Castelfranco di Sopra (Arezzo);
- 135) asilo infantile « Don Simone Frosio » Olmo al Brembo (Bergamo);
- 136) scuola materna « Ing. Erminio Valverti » Breno (Brescia);
- 137) opera pia « Asilo infantile Milzano » Milzano (Brescia);
  - 138) opera pia «Lascito Monteventi» Bologna;
  - 139) asilo infantile di Brienno Brienno (Como);
- 140) collegio femminile S. Anna (doposcuola e attività postscolastica) Fossano (Cuneo);
  - 141) asilo infantile « Angiola Sili » Prata (Grosseto);
- 142) semiconvitto femminile « Regina Pacis » scuola elementare parificata Imperia;
- 143) asilo infantile « Alessandro Lopez y Royo » Taurisano (Lecce);
- 144) opera pia « Asilo infantile del bambino Gesù » Bibbona (Livorno);
- 145) opere pie raggruppate (scuola materna mons. Virgili e istituto femminile mons. Virgili) Comacchio (Ferrara).

Roma, addì 20 dicembre 1978

(10209) Il Presidente: Andreotti

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1978.

Approvazione dell'elenco n. 12 delle istituzioni pubbliche basso); di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attivita inerenti la sfera educativo-religiosa.

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che attua la delega di cui all'art. 1 della citata legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 25 del predetto decreto 24 luglio 1977, n. 616, che detta norme per il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui agli articoli 22 e 23 dello stesso decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio 16 luglio 1978, 29 agosto 1978, 9 settembre 1978, 16 ottobre 1978, 30 ottobre 1978, 14 novembre 1978, 20 novembre 1978, 23 novembre 1978, 28 novembre 1978, 1° dicembre 1978 e 20 dicembre 1978 con i quali — ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — sono stati approvati rispettivamente, gli elenchi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11 delle IPAB Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Considerato che la commissione prevista dal citato art. 25 — nominata con decreto del Presidente del Consiglio 23 dicembre 1977 — con nota 19 dicembre 1978, n. VT 382.25.AG/947, ha comunicato un dodicesimo elenco delle IPAB Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Visti gli atti relativi;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi del settimo comma dello stesso art. 25 sopracitato, all'approvazione dell'elenco anzidetto;

#### Decreta:

E' approvato, ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'elenco n. 12 delle IPAB Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa, elenco che comprende i seguenti enti:

- 1) asilo infantile Ghisalba (Bergamo);
- 2) scuola materna « Bice Sangalli » Bessino-Darfo B.T. (Brescia);
- 3) centro addestramento professionale (doposcuola e attività parascolastica) Fossano (Cuneo);
- 4) asilo infantile « Santa Caterina da Siena » La stra a Signa (Firenze);
- 5) <u>asilo infantile « Cav. Elia Rainusso »</u> S. Margherita Ligure (Geneva);
  - 6) asilo infantile Oreno-Vimercate (Milano);
  - 7) scuole materne Magenta (Milano);
- 8) scuola materna « Asilo infantile Ginetta Caccianotti » Biandrate (Novara);
- 9) asilo infantile « Danieli-Stefanini » Ripafratta (Pisa);

- 10) orfanotrofio « Gesù e Maria » (scuola materna, istituto magistrale, educandato) Termoli (Campobasso):
- 11) conservatorio delle luigine (scuola materna, elementare e media e istituto magistrale legalmente riconosciuti) Parma;
  - 12) ospedale evangelico internazionale Genova;
- 13) asilo infantile « Chiara Beldì » Romentino (Novara)
- 14) scuola materna « Pia istituzione Cicoletti » Pieve Vergonte (Novara);
- 15) asilo infantile « Cerutti Marocco » Ghiffa (Novara);
- 16) asilo infantile « De Medici » Bellinzago Novarese (Novara):
- 17) asilo infantile « Don Bellotti » Dagnente di Arona (Novara);
- 18) asilo infantile « Don Giuseppe Guerrini » Oggebbio (Novara);
- 19) asilo infantile-scuola materna « Elisa » Cireggio (Novara);
- 20) scuola materna « Enrichetta Sesana » Crusinallo (Novara);
- 21) opera pia Ferrario (asilo infantile e scuola elementare) Falmenta-Crealla (Novara);
- 22) asilo infantile « G. e C. Titoli » Bannio Anzino (Novara);
- 23) asilo infantile «Gattoni-Pernati » Ameno (Novara);
  - 24) asilo infantile « Genietto » Lesa (Novara);
  - 25) asilo infantile «Giuseppe Clerici» Bee (Novara);
  - 26) asilo infantile « G. Mazza » Barengo (Novara);
- 27) asilo infantile « I. Lavarini e C. Torti » Sovazza (Novara);
- 28) asilo infantile « Ing. Alberto Crespi » Ghemme (Novara);
- 29) scuola materna « Laura Mantegazza » Cannero Riviera (Novara);
- 30) asilo infantile «Lossetti Mandelli» Vogogna (Novara);
- 31) asilo infantile « Principessa Elena » Suno (Novara);
- 32) asilo infantile « Regina Elena » Arto Centonara-Madonna del Sasso (Novara);
- 33) asilo infantile « Rosa Mangiagalli » Premenc (Novara);
- 34) asilo infantile «Rossi» Premosello Chiovenda (Novara);
  - 35) asilo infantile « Sappa » Armeno (Novara);
  - 36) scuola materna Cameri (Novara);
- 37) asilo infantile « Teresa Testone » Bannio (Novara);
  - 38) asilo infantile « Velini » Briona (Novara);
- 39) asilo infantile « Vittoria Protasi » Nebbiuno (Novara);
  - 40) asilo infantile Landiona (Novara);
- 41) asilo infantile « Edmondo De Amicis » Santa Croce sull'Arno (Pisa);
  - 42) asili infantili Pescia (Pistoia);
- 43) asilo infantile « Cappelli e Grazzini » Monsum mano Terme (Pistoia);
  - 44) asilo infantile « Regina Margherita » Pistoia;
  - 45) asilo infantile «Luigi Lovito» Brienza (Potenza);
  - 46) asilo infantile Castelgrande (Potenza);
- 47) asilo infantile « Regina Margherita » Conselice (Ravenna);

- 48) asili infantili per maschi e femmine Ravenna;
- 49) asilo scuola materna « Azzaroli » S. Agata sul Santerno (Ravenna);
- 50) asilo infantile « C. M. Spada » Cotignola (Ravenna);
- 51) asilo infantile « D.M.A. Bucchi » Chiesuola di Russi (Ravenna);
- 52) asılo infantile «On. comm. Antonio e Sorella Giovannina De Leo» Bagnara Calabra (Reggio Calabria);
- 53) asilo infantile « Sant'Antonio » Cittanova (Reggio Calabria);
- 54) asilo infantile « Vittorino Da Feltre » Locri (Reggio Calabria);
- 55) asilo infantile Campagnola Emilia (Reggio Emilia);
- 56) scuola materna « Amalia Veneri » Villa Fogliano (Reggio Emilia);
  - 57) sussidio Arati Roma;
  - 58) asilo infantile Gavignano (Roma);
  - 59) asilo della Patria Roma;
  - 60) asilo Cavalsassi Roma;
  - 61) istituto Sant'a Maria Lauretana Roma;
- 62) istituti raggruppati per l'assistenza all'infanzia Roma:
- 63) asilo infantile « Mons. Giacci » Rocca Priora (Roma);
- 64) asilo infantile « Sebastiani » Ponzano Romano (Roma):
  - 65) opera pia società romana «Pro Infantia» Roma;
- 66) opera pia Taddei di S. Vincenzo De' Paoli (scuola materna ed elementare) Tivoli (Roma);
  - 67) asilo infantile Dragonea (Salerno);
- 68) istituti riuniti « Mons. A. Pinto » e « S. Caterina » (scuola materna, elementare, magistrale ed educandato) Vallo della Lucania (Salerno);
  - 69) asilo infantile Calizzano (Savona);
  - 70) asilo infantile di Legino Legino-Savona;
- 71) scuola materna « asilo infantile · Berlingeri Moreno » Mallare (Savona);
- 72) asilo infantile « Carlevarini » S. Bernardo in Valle-Santuario (Savona);
- 73) asilo infantile « Comm. Luigi Barusso » Gorra (Savona);
- 74) asilo infantile « Don Lorenzo Roberto » Bergeggi (Savona);
  - 75) asilo infantile «Balbi» Albissola Capo (Savona);
- 76) asilo infantile « G.B. Mallarini » Carcare (Savona);
- 77) asilo infantile « Sac. G.B. Pregliasco » Millesimo | rino); (Savona):
- 78) asilo infantile « G. Guastavino » Varazze (Sa- gio di Susa (Torino); vona);
  - 79) asilo infantile «Luigi Defferrari» Noli (Savona);
- 80) asilo infantile « Marianna Costa » Sassello (Savona);
- 81) asilo infantile « Mons. Bertolotti » Altare (Savona);
- 82) asilo infantile « Mons. G. Bertolotti » Cairo Montenotte (Savona);
- 83) opera pia asilo infantile Finale Ligure (Marina) (Savona):
  - 84) asilo infantile « Regina Margherita » Savona;
- 85) scuola elementare parificata opera pia « Ferro | rino); Franceri » - Savona;
  - 86) asilo infantile Calice Ligure (Savona);

- 87) ente morale « asilo infantile N. Aicardi » Celle Ligure (Savona);
- 88) asilo infantile «Queirolo» Vado Ligure (Savona):
  - 89) asilo infantile «G.B. Vadone» Quiliano (Savona);
- 90) asilo infantile « Casa dei Bambini » Castiglione d'Orcia (Siena);
- 91) asilo infantile « C. Scaramucci » Celle sul Rigo (Siena);
- 92) asilo infantile «Fausto Fumi» Montepulciano (Siena);
- 93) asilo infantile «Giulia Pianigiani» Radda in Chianti (Siena);
- 94) scuola materna « Pio Istituto G. Tempora » Bettolle (Siena);
  - 95) asilo infantile « Umberto I » Poggibonsi (Siena);
  - 96) asilo d'infanzia Delebio (Sondrio);
- 97) asilo infantile « F. Balzarini » Chiesa in Valmalenco (Sondrio);
- 98) asilo infantile « Giacomo Mascioni » Bianzone (Sondrio):
- 99) giardino d'infanzia Stazzona di Villa di Tirano (Sondrio);
  - 100) giardino d'infanzia Tirano (Sondrio);
- 101) asilo infantile «Principessa Giovanna» Talamona (Sondrio);
- 102) scuola materna « Dott. G. Morelli » Teglio (Sondrio);
- 103) asilo infantile « Elisa Paini Credaro » Montagna (Sondrio);
- 104) asilo infantile «Tommaso Ambrosetti» Morbegno (Sondrio);
  - 105) asilo infantile Ponte in Valtellina (Sondrio);
- 106) istituto « Cuore Immacolato di Maria » (scuola materna ed elementare) Castellaneta (Taranto);
- 107) asilo infantile (scuola materna) « Domenico Perrone » Ginosa (Taranto);
- 108) scuola materna « Ignoto Milite » Palagianello (Taranto);
- 109) asilo infantile « Natalina Lucci in Castelli » Isola del Gran Sasso (Teramo);
- 110) scuola materna « A. Spalazzi » Ancarano (Teramo);
- 111) asilo infantile « Domenico Barba » Santa Margherita di Atri (Teramo);
- 112) asilo infantile «Card. Cerretti» Morrano di Orvieto (Terni);
- 113) asilo infantile Abbadia Alpina Pinerolo (Torino);
- 114) scuola materna « Ambrogio Serafino » San Giorgio di Susa (Torino):
- 115) scuola materna « A. Musso Tealdi » Rivara (Torino);
- 116) scuola materna-asilo infantile « Angela Cappello » Torrazza Piemonte (Torino);
- 117) asilo infantile « Angelo Perodo » Condove (Torino);
- 118) asili riuniti « Cambiano e Gribaudi » Cambiano (Torino);
- 119) asilo infantile di Altessano scuola materna -Venaria Reale (Torino);
- 120) asilo infantile-scuola materna Avigliana (Torino);
  - 121) scuola materna-asilo infantile Bibiana (Torino);
- 122) asilo infantile Borgaro Torinese (Torino);

- 123) asilo infantile-scuola materna Borgomasino (Torino);
  - 124) asilo infantile Borgo S. Paolo Torino;
  - 125) asilo infantile Boschetto Chivasso (Torino);
  - 126) asilo infantile Bricherasio (Torino);
  - 127) asilo infantile Buriasco (Torino);
  - 128) asilo infantile Bussoleno (Torino);
  - 129) asilo infantile Carema (Torino);
- 130) asilo infantile-scuola materna Caselle Torinese (Torino);
  - 131) asilo infantile Castagnole Piemonte (Torino):
  - 132) asilo infantile Castelrosso (Torino);
  - 133) asilo infantile Cavour (Torino);
  - 134) asilo infantile Cercenasco (Torino);
  - 135) asilo infantile Cerone Strambino (Torino);
  - 136) asilo infantile Fenestrelle (Torino);
  - 137) asilo infantile Gassino Torinesc (Torino);
  - 138) asilo infantile Grugliasco (Torino);
  - 139) asilo infantile Lauriano (Torino);
  - 140) asilo infantile Luserna San Giovanni (Torino);
  - 141) asilo infantile Orbassano (Torino);
  - 142) asilo infantile Pancalieri (Torino);
  - 143) scuola materna Pieve di Scalenghe (Torino);
  - 144) asilo infantile Pont Canavese (Torino);
- 145) asilo infantile Revigliasco Torinese (Moncalieri) (Torino):
  - 146) asilo infantile Riva di Pinerolo (Torino);
  - 147) asilo infantile Salassa (Torino);
  - 148) asilo infantile San Benigno Canavese (Torino);
- 149) asilo infantile San Secondo di Pinerolo (Torino):
  - 150) asilo infantile Sciolze (Torino);
  - 151) asilo infantile-scuola materna Caravino (Torino);
  - 152) asilo infantile Villafranca Piemonte (Torino);
- 153) asilo infantile-scuola materna « Balbina Ferro » -Villareggia (Torino):
  - 154) asilo infantile Villarbasse (Torino);

  - 155) asilo infantile Vinovo (Torino); 156) asilo intantile Volpiano (Torino);
- 157) asilo infantile « Avv. Giovanni Gianotti » Piossasco (Torino);
- 158) scuola materna-asilo « B. Angelo Carletti » Chivasso (Torino);
  - 159) asilo infantile « Baretto » Barbania (Torino);
- 160) scuola materna « asilo infantile Bonafide » Strambino (Torino);
- 161) asilo infantile Borgo Salsasio Carmagnola (To-
  - 162) scuola materna Borgnana Picco Torino;
  - 163) asilo infantile «Buridani» Venaria (Torino);
- 164) asilo infantile « B.V. Consolata » Giaveno (To-
  - 165) asilo infantile Caccia Alpignano (Torino);
- 166) scuola materna « Caduti in guerra » Buttigliera Alta (Torino);
- 167) scuola materna «Sac. Giuseppe Motrassino» -Caselette (Torino);
- 168) scuola materna « Carlo Botta » San Giorgio Canavese (Torino);
- 169) asilo infantile « Cav. Don Pietro Caretti » Fiorano Canavese (Torino);
- 170) scuola materna « Cav. G.B. Tonino » Chiaverano (Torino);
  - 171) asilo infantile Centro Rivoli (Torino);
- 172) asilo infantile « Luigi Chiariglione » Ciriè (To-

- 173) asilo infantile «C. Morbelli» Pralormo (Torino):
- 174) scuola materna-asilo infantile della Confraternita della SS. Annunziata - Torino:
- 175) asilo infantile « Coniugi Borla » Fiano (Torino):
- 176) scuola materna « Coniugi Fascio » Feletto Canavese (Torino);
- 177) asilo infantile « Coniugi Gola » Borcone di Susa (Torino):
- 178) scuola materna « Dionisio Steli » Trofarello (Torino);
  - 179) asilo infantile « Di Robilant » Torino;
- 180) asilo infantile « Domenico Marina » Palazzo Canavese (Torino);
- 181) asilo infantile « Don G. Giovanetti » Torre Balfredo d'Ivrea (Torino);
  - 182) asilo infantile « Don Glauda » Burolo (Torino):
- 183) scuola materna « asilo infantile Don Lorenzo Coriasso » - Ozegna (Torino);
- 184) asilo infantile « Dubie » Borgata Moriondo -Moncalieri (Torino);
- 185) asilo infantile « D. Saudino » Lombardore (To-
- 186) asilo infantile « Duchessa Elena d'Aosta » Torino;
- 187) asilo infantile « Duchessa di Genova » San Giusto Canavese (Torino);
- 188) asilo infantile « Eredi Vottero » Monpantero (Torino);
  - 189) asilo infantile « Faletti » Sparone (Torino);
- 190) asilo infantile « Faletti » Torre Canavese (Torino):
- 191) scuola materna « Salvatore Fiorina » Reaglie (Torino);
- 192) asilo infantile « Felicita Ubertini » Rodallo (To-
  - 193) asilo infantile «F. Malvano» San Gillio (Torino);
- 194) asilo infantile «Fratelli Massa» Levone
  - 195) asilo infantile « G. Boccardo » Testona ('forino);
- 196) asilo infantile « G. B. Scala » Bussolino-Cassino Torinese (Torino);
- 197) asilo infantile-scuola materna « Geom. Giuseppe Levis » - Chiomonte (Torino);
- 198) scuola materna «G. Guala» Caluso (Torino);
- 199) asilo infantile «Giacinto Pacchiotti» Sala di Giaveno (Torino);
- 200) scuola materna « Gillio Agostino » Andrate (Torino);
- 201) scuola materna « Giovanni Bovetti » La Loggia (Torino);
- 202) asilo infantile «G. Orlarey» Settimo Vittone (Torino);
- 203) scuola materna «G. Pagliassotti» Bosconero (Torino);
- 204) scuola materna « Grosso » S. Martino Canavese (Torino);
- 205) asilo infantile « Ing. G. Destefanis » Front (Torino);
- 206) asilo infantile (scuola materna) « Jorio » Lessolo Canavese (Torino);
- 207) scuola materna « Lucca-Borghesio » Piverone (Torino);
- 208) asilo infantile « Luigi Arcozzi Masino » Malanghero (Torino);
  - 209) asilo infantile « Luigi Rossi » Pessione (Torino);
- 210) asilo infantile « Luttati » (scuola materna) Valperga (Torino);

- 211) asilo infantile « Maria Ausiliatrice Monumento ai caduti » Orio Canavese (Torino);
- 212) scuola materna-asilo infantile « Maria Ausiliatrice » - Nomaglio (Torino);
- 213) asilo infantile « Maria Palberti » Balangero (Torino);
- 214) scuole materne « Maria Teresa » e « Principe di Napoli » Torino;
- 215) asilo infantile « Maurizio Farina » Rivarolo Canavese (Torino);
  - 216) asilo infantile « M. Del Grosso » Mazzè (Torino);
- 217) scuola materna « Mons. Pietro Baima » Piobesi Torinese (Torino);
- 218) Opera pia Moreno scuola materna scuola elementare Ivrea (Torino);
- 219) scuola materna « Motta e Corno » Carmagnola-Motta (Torino);
- 220) asilo infantile « M. T. Fornasio » Beinasco (Torino):
- 221) asilo infantile « Neyrone » Vallesauglio (Torino):
- 222) asilo infantile « Novaresio » San Bernardo di Carmagnola (Torino);
- 223) asilo infantile « Onorato Morelli » Cavoretto (Torino):
- 224) opera pia asilo infantile « Pepitti » Montanaro (Torino);
- 225) asilo infantile « Comm. P. Presbitero » Baio Dora (Torino);
- 226) istituto nido giardino « Principessa Laetitia » Torino;
- 227) scuola materna « Principessa di Piemonte » Villastellone (Torino);
- 228) asilo infantile « Quilico » Pavone Canavese (To-
- 229) asilo infantile « Regina Maria Cristina » Agliè Canavese (Torino);
- 230) asilo infantile «Riccardi» Albiano d'Ivrea
- 231) asilo infantile « Riva Rocci » Almese (Torino);
- 232) asilo infantile « S. Giovanni Evangelista » Benna (Torino);
- 233) scuola materna « San Giuseppe » Quincinetto (Torino);
  - 234) asilo infantile « S. Anna » Chieri (Torino);
- 235) asilo infantile di S. Anna Boschi scuola materna « Francesca de Caroli Capita » Castellamonte (Torino);
- 236) asilo infantile « S. Maria della Neve » Pecetto Torinese (Torino);
- 237) asilo infantile « SS. Michele e Grato » San Michele-Carmagnola (Torino);
  - 238) scuola materna Chianocco (Torino);
  - 239) scuola materna Chiusa di San Michele (Torino);
  - 240) asilo infantile Foglizzo (Torino);
  - 241) scuola materna Nichelino (Torino);
  - 242) scuola materna Rivalba (Torino);
- 243) asilo infantile « Serra Paolina V. Marone » Riva presso Chieri (Torino);
  - 244) società degli asili infantili Torino;
- 245) asilo infantile « Stella Mattutina » Cavalieri-Fumeri-Oselle Carmagnola (Torino);
- 246) asilo infantile « Tenente colonnello Sciacero cav. Domenico » San Giovanni Canavese (Torino);
- 247) asilo infantile « Teresa Olivetti Masera » Devesi-Ciriè (Torino);
- 248) asilo infantile « Umberto I » (scuola materna) Moncalieri (Torino);

- 249) asilo infantile «Umberto I ed Elisa Villa» Druento (Torino);
  - 250) asilo infantile « Umberto I » Pinerolo (Torino);
- 251) asilo infantile « Umberto I » (scuola materna) S. Maurizio Canavese (Torino);
  - 252) asilo infantile « Umberto I » Torino;
- 253) asilo infantile «Vachino» Settimo Rottaro (Torino);
  - 254) asilo infantile « Varetto » Mathi (Torino);
- 255) asilo infantile «Villa Montpascal» Candiolo (Torino);
- 256) asilo infantile «Vittorio Ferrero» Leinì (Torino):
- 257) scuola materna-asilo « Didier » Lombriasco (Torino);
- 258) scuola materna Grotte di Strambino (Torino);
- 259) asilo infantile « Lucca Tapparelli D'Harcourt » Azeglio (Torino);
- 260) scuola materna « E. De Amicis » Settimo Torinese (Torino);
- 261) scuola materna asilo Romano Canavese (Torino);
  - 262) istituto Artigianelli valdesi Torino;
- 263) rifugio Re Carlo Alberto Luserna S. Giovanni (Torino);
- 264) istituti ospitalieri valdesi Torre Pellice (Torrino);
  - 265) borsa dei poveri valdesi Ancrogna (Torino);
- 266) borsa dei poveri valdesi Luserna San Giovanni (Torino);
- 267) borsa dei poveri valdesi Bobbio Pellice (Torino);
  - 268) borsa dei poveri valdesi Torre Pellice (Torino);
  - 269) beneficio Bianchi Torre Pellice (Torino).

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Presidente: Andreotti

(10210)

### DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, in Milano, stabilimento di Novara.

# DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECO-NOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria; Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede legale in Milano, stabilimento di Novara, con effetto dal 25 maggio 1975;

Visti i decreti ministeriali 8 marzo 1977, 9 marzo 1977 e 28 novembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino:

#### Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede legale in Milano, stabilimento di Novara, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale SCOTT1

> Il Ministro del bilancio e della programmazione economica MORI INO

> > p. Il Ministro del tesoro TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DONAT-CATTIN

(10044)

#### DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1978.

Dichiarazione di valore internazionale della zona umida denominata Valle Campotto e Bassarone, per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con describe della Parcidata della Parcida decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

### IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale piena ed intera esecuzione è data alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar, 1l 2 febbraio 1971;

Visti i criteri di identificazione delle zone umide di interesse internazionale adottati in occasione della conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi ad Heilingenhafen, dal 2 al 6 dicembre 1974;

Considerato che a norma dell'art. 2, n. 4), della convenzione precitata vennero indicate alcune zone umide, tra le quali la « Valle Santa » ai fini del loro inserimento nell'elenco delle zone umide di interesse internazionale:

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 agosto 1977, con il quale la zona umida predetta era dichiarata di interesse internazionale in quanto:

a) è un esempio ben rappresentativo di un tipo di comunità idrodipendente che è caratteristica della area biogeografica interessata, in quanto biocenosi svi-

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi luppatasi all'interno di una cassa di espansione, sotto la diretta influenza di interventi antropici, che si svolgono sia a carico della situazione idromorfologica, che della vegetazione;

- b) esemplifica uno stadio della evoluzione di una comunità vegetale ed animale e delle condizioni idromorfologiche di un corpo d'acqua artificiale;
- c) è oggetto di numerosi studi scientifici, condotti anche da istituti universitari, essendo a tal fine bene situata ed attrezzata:
- d) offre particolare opportunità per promuovere l'apprezzamento e la conoscenza delle zone umide da parte dei cittadini;
- e) è in condizioni di essere razionalmente gestita, sia dal punto di vista fisico che da quello amministrativo;

Considerato che a norma del predetto art. 2, n. 5), le parti contraenti tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco precitato altre zone umide situate nel proprio territorio;

Vista la richiesta avanzata in data 4 luglio 1978 dal comitato di gestione dell'oasi « Valli di Argenta e Marmorta » affinchè anche alcuni comprensori attigui alla zona umida denominata « Valle Santa », denominati Valle Campotto e Bassarone, e comprendenti anche corsi d'acqua e canali di bonifica, venissero dichiarati essi pure di valore internazionale;

Considerato che le surriportate ragioni per le quali la zona umida denominata « Valle Santa » è stata dichiarata di interesse internazionale, sussistono anche per i predetti territori limitrofi;

Considerato altresì che il riconoscimento del valore internazionale esteso anche a tali territori può avere un effetto sinergico ai fini della conservazione del complesso costituito dagli stessi e dalla « Valle Santa », e può moltiplicare gli effetti positivi nei confronti della avifauna acquatica, per la quale il complesso delle predelle zone umide costituisce habitat.

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Emilia-Romagna con la nota del dipartimento formazione professionale, scuola, cultura e tempo libero, n. 1116/G2 del 12 settembre 1978;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale ed avuto riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 4;


### Decreta:

Le zone umide denominate « Valle Campotto e Bassarone », situate in comune di Argenta (provincia di Ferrara, regione Emilia-Romagna), attigue a «Valle Santa », sono dichiarate di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale, firmata a Ramsar, il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto, per una superficie di Ha 1.624 circa.

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1978

Il Ministro: MARCORA



Visto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

Marcora

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1978.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

#### IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio d'amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale n. 11/530-bis in data 13 ottobre 1978, con il quale le elezioni dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti Direzione generale dell'aviazione civile sono state rinviate al 10 dicembre 1978;

Visto il telex n. 8913/8/775/12/3 in data 3 novembre 1978, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio organizzazione per la pubblica amministrazione, considerata l'imminente scadenza dei termini procedurali e la prevedibile intempestività d'approvazione delle modifiche al regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione e organi similari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, indispensabili anche al fine di evitare possibili impugnative circa la probabile incostituzionalità di talune norme del predetto regolamento, ha invitato le singole amministrazioni a rinviare ulteriormente al 25 marzo 1979 la data precedentemente fissata per il 10 dicembre 1978;

Considerata, quindi, l'opportunità di aderire all'invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri a differire la data di tali elezioni;

### Decreta:

### Articolo unico

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti Direzione generale dell'aviazione civile, precedentemente indette per il 10 dicembre 1978, sono rinviate al giorno 25 marzo 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 9 novembre 1978

Il Ministro: Colombo

(9936)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Sostituzione di alcuni membri effettivi e supplenti della commissione regionale per l'impiego della Calabria.

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della Calabria;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978; (9700)

n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego e che i rappresentanti della regione debbono essere membri del consiglio regionale;

Considerato che occorre procedere alle relative modifiche del decreto di costituzione della predetta commissione:

Vista la nota n. 6642 datata 18 ottobre 1978, con la quale il direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria comunica i nominativi dei rappresentanti del consiglio regionale da chiamare a far parte della commissione regionale per l'impiego della Ca-

#### Decreta:

I signori Giuseppe Nicolò, Giuseppe Guarascio e Antonio Mundo e i signori Paolo Bruno, Mario Tornatora e Italo Lanucara sono nominati, rispettivamente, membri effettivi e supplenti della commissione regionale per l'impiego della Basilicata, in sostituzione dei signori Francesco Filiano, Mario Saccà, Vincenzo Cassadonte e dei signori Eugenio Parise, Carlo Tarferna e Mercurio Marceca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: Scotti

(9463)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina nell'officina della ditta L.I.R.C.A., in Milano.

#### IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4968 in data 12 febbraio 1972 la ditta Laboratorio italiano ricerche chimiche e affini L.I.R.C.A. S.p.a. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via privata Druso, n. 2, prodotti chimici usati in medicina limitatamente agli idrolati, alcoolaturi e lattofosfato di calcio;

Vista la lettera pervenuta in data 17 ottobre 1978 con la quale la ditta rinuncia alla citata autorizza-

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1º maggio 1941 n. 422;

### Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratorio italiano ricerche chimiche e affini - L.I.R.C.A., l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica sita in Milano, via privata Druso, 2, concessa con decreto ministeriale n. 4968 in data 12 febbraio 1972.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: Anselmi

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo, in Roseto degli Abruzzi.

### IL MINISTRO

### DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1978 e 31 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 dicembre 1977 al 25 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sındacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

#### Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata fino al 24 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1978

Il Ministro: Scotti

(10045)

#### DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza agli stabilimenti di Rivarolo e Collegno della S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione.

### IL MINISTRO

### DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978 e 17 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori degli stabilimenti sopra indicati sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 30 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cul trattasi:

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

#### Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori in forza agli stabilimenti di Rivarolo e Collegno della S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, è prolungata fino al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),

della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

(10036)

Il Ministro: Scotti

### DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria, in Castrovillari.

### IL MINISTRO

#### DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Andreae Calabria, Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978 e 1º settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

### Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria, Castrovillari (Cosenza), è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

(10035) Il Ministro: Scotti

### DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho.

### IL MINISTRO

### DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978 e 9 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1º luglio 1976 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

#### Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano), è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

Il Ministro: Scotti

(10040)

### DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo.

### IL MINISTRO

### DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Società industriale di Lanzo, Lanzo (Torino);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978 e 17 luglio 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1º luglio 1976 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

#### Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, Lanzo (Torino), è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

Il Ministro: Scotti

(10039)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari.

### IL MINISTRO

### DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Inteca, Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978 e 1º settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

### Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, Castrovillari (Cosenza), è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

Il Ministro: Scotti

(10038)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani, in Bergamo.

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Reggiani di Bergamo;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 21 aprile 1978 e 1º agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1977 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi:

Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano:

#### Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di ıntegrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani di Bergamo, è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

Il Ministro: Scotti

(10041)

### DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1978.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Imola a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con ıl fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

#### IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi del cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 29 novembre 1977, con la quale la Cassa di risparmio di Imola ha chiesto l'abilitazione a contrarre prestiti con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa assistiti dalla garanzia statale per 1 rischi di cambio;

Visto il bilancio della Cassa di risparmio di Imola al 31 dicembre 1977;

Visto il certificato rilasciato dalla camera di commercio di Bologna il 3 agosto 1978;

Vista l'autorizzazione della Banca d'Italia del 22 mar-Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario zo 1978 in ordine all'assunzione di un prestito in valuta estera che la Cassa di risparmio di Imola dovrà destinare al consorzio regionale Emilia-Romagna 5 C (consorzio cooperative costruzioni case « Castellaccio »);

> Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate dalla Cassa di risparmio di Imola sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978; Sentito il parere del Ministero degli affari esteri;

### Decreta:

La Cassa di risparmio di Imola è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(9468)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1978.

Autorizzazione alla S.p.a. « Accialeria e tubificio di Brescia », in Brescia, a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

#### IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 25 gennaio 1977, con la quale la « Acciaieria e tubificio di Brescia » S.p.a. ha chiesto l'abilitazione a contrarre prestiti con la C.E.C.A. assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1977 ed il certificato rilasciato dalla camera di commercio di Brescia il 25 maggio 1978;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate dalla « Acciaieria e tubificio di Brescia » S.p.a. sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

#### Decreta:

La S.p.a. « Acciaieria e tubificio di Brescia », con sede in Brescia, via F. Folonari, 20, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con la C.E.C.A. (Comunità europea del carbone e dell'acciaio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(9467)

### DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super, con sede e stabilimento in San Sepolcro.

### IL MINISTRO

### DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Super, con sede e stabilimento in San Sepolcro (Firenze);

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1º marzo 1978 al 1º settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze:

#### Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super, con sede e stabilimento in San Sepolero (Firenze), e projungata fino al 30 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Usficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1978

Il Ministro: Scotti

(10046)

### DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gervais Danone italiana, stabilimento di Nichelino.

#### IL MINISTRO

### DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gervais Danone italiana, stabilimento di Nichelino (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

#### Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gervais Danone italiana, stabilimento di Nichelino (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1978 al 2 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1978

Il Ministro: Scotti

(10056)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno.

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »:

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno con effetto dal 7 dicembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1977, 9 giugno 1977, 9 settembre 1977, 15 octobre 1977. 23 sebbraio 1978, 6 maggio 1978, 12 giugno 1978 e 5 settembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno:

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 23 maggio 1975 è tuttora sussistente;

#### Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1978

Il Ministro: Scotti

(10043)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli.

#### IL MINISTRO

#### DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »:

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli con effetto dal 15 settembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1976, 24 novembre 1976, 20 aprile 1977, 4 ottobre 1977, 11 marzo 1978, 26 giugno 1978, 9 settembre 1978 e 9 ottobre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente:

### Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1978

Il Ministro: Scotti

(10042)

#### DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società industriale laterizi Tacconi, in Pomezia.

### IL MINISTRO

#### DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società industria laterizi Tacconi di Pomezia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione (10037)

salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto:

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di

#### Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla Società industria laterizi Tacconi di Pomezia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 luglio 1978 al 14 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1978

Il Ministro: Scotti

(10047)

#### DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bustese - Industrie riunite, con sede e stabilimento in Olgiate Olona.

#### IL MINISTRO

### DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bustese - Industrie riunite, con sede e stabilimento in Olgiate Olona (Varese);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto:

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di

### Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bustese - Industrie riunite, con sede e stabilimento in Olgiate Olona (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1º marzo 1978 al 27 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Ministro: Scotti

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 giugno 1971, concernente modalità d'impiego del « fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e ripartizione degli utili spettanti allo Stato per l'anno 1977 per la sua partecipazione al fondo di dotazione della predetta sezione speciale.

#### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto, in particolare, l'art. 39, terzo comma, del suddetto provvedimento come risulta sostituito dall'articolo unico della legge 24 maggio 1976, n. 350, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, riguardante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato;

Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il quale, tra l'altro, ha disposto l'introduzione di una ritenuta del quindici per cento sugli interessi e sui redditi di capitale;

Visto il decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 26 luglio 1971) modificato, per ultimo, con il decreto ministeriale n. 165003/40 in data 11 gennaio 1978 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1978), con il quale, in applicazione del citato art. 39, sono state approvate le modalità di impiego del « fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, tra cui l'utilizzo delle disponibilità dello stesso « fondo speciale » in parte al « fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario », in parte al « fondo speciale conto finanziamenti » e, in parte, nel limite tino al 10 per conto, al « fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo »;

Vista la proposta di ripartizione dell'utile spettante per l'anno 1977 al Tesoro dello Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, pari a L. 2.885.006.250 — al netto della ritenuta d'acconto del 15% — pari a L. 509.118.750 — deliberata dal comitato esecutivo della sezione medesima in data 20 ltiglio 1978;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

### Decreta:

### Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, citato in premessa, modificato, per ultimo, con l'art. 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 1978, è ulteriormente modificato come appresso:

- « La misura del contributo sugli interessi è determinata come segue:
- a) 1'83% della somma disponibile sul « fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario» viene ripartita tra tutte le operazioni ammissibili, in misura direttamente proporzionale agli interessi corrisposti;

b) il rimanente 17% va ad integrare la ripartizione che precede, limitatamente alle operazioni poste in essere nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale nelle regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ed anche nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale altrove, purché sia dimostrabile la destinazione delle operazioni e lavori, opere e programmi in genere realizzati o da realizzare in dette regioni ».

#### Art. 2.

L'importo degli utili di L. 2.855.006.250, al netto della ritenuta d'acconto del 15% — pari a L. 509.118.750 — prevista dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, spettanti per l'esercizio 1977 alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, versato al fondo speciale costituito presso la sezione medesima, viene ripartito:

- a) in ragione di L. 288.500.625, pari al 10% del suddetto utile netto, al « fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo »;
- b) in ragione di L. 2.346.505.625 al « fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario »;
- c) in ragione di L. 250.000.000 al « fondo speciale conto finanziamenti ».

Qualora la suddetta ritenuta del 15% non debba essere operata, il relativo importo di L. 509.118.750, verrà ripartito secondo la proposta alternativa formulata dal comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro con la suddetta delibera del 20 luglio 1978.

### Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale in data 19 giugno 1971, non in contrasto con quanto stabilito nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(10018)

### DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1978.

Rivalutazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e loro superstiti.

# IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, che prevede la rivalutazione triennale delle rendite, in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi;

Viste le retribuzioni dei medici radiologi accertate su base nazionale per gli anni 1974-76;

Considerato che nel triennio 1974-76 è intervenuta una variazione di tali retribuzioni in misura del 43,99 per cento;

Vista la nota n. 10/1/359 del 23 maggio 1978, con la quale l'I.N.A.I.L. ha trasmesso la relazione concernente 1 dati per la rivalutazione triennale delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive, approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 2 maggio 1978;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione della nuova misura della retribuzione annua dei medici radiologi, da assumere a base della liquidazione delle rendite;

#### Decreta:

Con effetto dal 2 marzo 1977, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in L. 8.820.000 (ottomilioniottocentoventimila).

Roma, addì 9 dicembre 1978

Il Ministro

del lavoro e della previdenza sociale

SCOTTI

Il Ministro della sanità

ANSELMI

(10015)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1978.

Adeguamento dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

### IL MINISTRO

### DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, che prevede che i premi relativi all'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, sono suscettibili di modifica ogni due anni, tenuto conto delle risultanze della gestione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la nota n. 10/1-360 del 27 maggio 1978, con la quale l'I.N.A.I.L. ha trasmesso la delibera del consiglio di amministrazione tenutasi in data 2 maggio 1978 concernente l'adeguamento dei premi predetti;

Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento dei premi stessi;

### Decreta:

Ai sensi dell'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, 1 premi annui per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dai raggi X e delle sostanze radioattive sono fissati nelle misure di cui all'allegata tabella a decorrere dal 1º gennaio 1978.

Per l'anno 1977 sono confermate le misure dei premi medesimi stabilite per l'anno 1976, con decreto 16 febbraio 1977.

Roma, addì 13 dicembre 1978

Il Ministro: Scotti

TABELLA

#### PREMIO ANNUO PER APPARECCHI RADIOLOGICI

Decorrenza 1º gennaio 1978

Lire

A) Di diagnostica:

B) Di terapia (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni):

Sostanze radioattive in uso

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Scotti

(10016)

### DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria ed argenteria », in Vicenza.

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1º luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

### Decreta:

### Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria ed argenteria », che avrà luogo a Vicenza dal 14 al 21 gennaio 1979 e dal 3 al 10 giugno 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1978

p. Il Ministro: BALDI

(10097)

# COMUNITÀ EUROPEE

#### Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2724/78 della commissione, del 23 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2725/78 della commissione, del 23 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2726/78 della commissione, del 23 novembre 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2727/78 della commissione, del 23 novembre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2728/78 della commissione, del 23 novembre 1978, recante deroga temporanea al regolamento (CEE) n. 2213/76, relativo alla vendita di latte scremato in polvere di ammasso pubblico.

Regolamento (CEE) n. 2729/78 della commissione, del 23 novembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1774/78 della commissione, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i Paesi delle zone I, II, III, IV, V e VI.

Regolamento (CEE) n. 2730/78 della commissione, del 23 novembre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2731/78 della commissione, del 23 novembre 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2732/78 della commissione, del 23 novembre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2733/78 della commissione, del 23 novembre 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2734/78 della commissione, del 23 novembre 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Pubblicati nel n. L 329 del 24 novembre 1978.

(304/C)

Regolamento (CEE) n. 2735/78 della commissione, del 24 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2736/78 della commissione, del 24 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2737/78 della commissione, del 24 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2738/78 della commissione, del 24 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Raccomandazione n. 2739/78/CECA della commissione, del 23 novembre 1978, che sospende il dazio antidumping definitivo sugli sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio originari della Corea del Sud.

Regolamento (CEE) n. 2740/78 della commissione, del 24 novembre 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i profughi di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2741/78 della commissione, del 24 novembre 1978, relativo alle tasse postali da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci spedite per via postale.

Regolamento (CEE) n. 2742/78 della commissione, del 24 novembre 1978, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1799/76, per quanto riguarda la data limite per il deposito delle dichiarazioni di raccolta per il lino oleaginoso.

Regolamento (CEE) n. 2743/78 della commissione, del 24 novembre 1978, relativo alle comunicazioni fra gli Stati membri e la commissione nel settore dei foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2744/78 della commissione, del 24 novembre 1978, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2745/78 della commissione, del 24 novembre 1978, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1036/78 per quanto riguarda gli importi compensativi monetari applicabili al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali nei Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2746/78 della commissione, del 24 novembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 79/75 relativo alla vendita, mediante gare periodiche, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2747/78 della commissione, del 24 novembre 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2226/78 e (CEE) n. 1045/78 per quanto riguarda i prodotti che possono formare oggetto di acquisti all'intervento nella Repubblica federale di Germania e i relativi coefficienti nel settore delle carni

Regolamento (CEE) n. 2748/78 della commissione, del 24 novembre 1978, che modifica le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Pubblicati nel n. L 330 del 25 novembre 1978.

(305/C)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Concessione di aiuti all'ammasso privato del formaggio provolone

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23; in particolare l'art. 35, con cui è disposto che alla concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, provvede l'AIMA nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 804/68 e dalle relative norme di applicazione nonché dalle successive modifiche e aggiunte;

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che prevede tra l'altro, per effetto della modifica di cui al regolamento (CEE) n. 1761/78 del 25 luglio 1978, all'art. 8, paragrafo 3, la concessione di aiuti all'ammasso privato del formaggio provolone di almeno tre mesi di età;

Visti i regolamenti (CEE) n. 971/68 del 15 luglio 1968 e numero 2496/78 del 26 ottobre 1978, e successive modifiche e integrazioni, concernenti le norme generali e le modalità di applicazione delle misure relative alla concessione degli aiuti sopra menzionati;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1978, con cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha emanato disposizioni applicative di detta regolamentazione comunitaria in materia di controlli tecnico-quantitativi e di marchiatura del provolone:

Vista la nota n. A/16482 del 29 novembre 1978, con cui il predetto Ministero comunica all'AIMA che le amministrazioni regionali sono disposte ad assicurare, tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o altri organi tecnici a ciò designati, i controlli connessi con l'attuazione delle iniziative comunitarie che interessano anche il settore lattiero-caseario;

Ritenuta la necessità di provvedere a regolare l'applicazione delle norme comunitarie e nazionali sopra menzionate;

Nell'adunanza del 7 dicembre 1978;

#### Ha deliberato:

#### Art. 1.

L'AIMA dispone, alle condizioni appresso stabilite, la concessione cegli aiuti previsti dai regolamenti C.E.E. citati nelle premesse per l'ammasso privato del formaggio provolone.

#### Art. 2.

Per ammasso privato del formaggio provolone si intende la conservazione, in idonei magazzini di deposito, di un determinato quantitativo di tale prodotto per un periodo di tempo non inferiore a sessantuno giorni e non superiore a duecentosettanta giorni da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalla presente delibera, recepite in apposito contratto concluso con l'AIMA, al fine di ottenere l'aiuto concesso dalla Comunità economica europea.

Il contratto fra l'ammassatore e l'AIMA è concluso con l'accettazione da parte dell'AIMA di atto di sottomissione con il quale l'ammassatore si obbliga all'osservanza delle condizioni in esso contenute.

L'importo dell'aiuto espresso in unità di conto, è quello in vigore il primo giorno dell'ammasso sotto contratto. La sua conversione in lire italiane è effettuata applicando il tasso in vigore l'ultimo giorno dell'ammasso per il quale è concesso l'aiuto.

A tale effetto, nel caso di partita frazionata per l'uscita di lotti svincolati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, per ciascun lotto è considerato ultimo giorno d'ammasso quello di uscita del lotto medesimo dall'ammasso sotto contratto.

#### Art. 3.

Il formaggio che può formare oggetto di contratto d'ammasso privato deve:

1) essere provolone di almeno tre mesi di età, del peso minimo di kg 2 per ciascuna forma, di qualità sana, leale e mercantile, fabbricato dalle imprese produttrici direttamente ed esclusivamente a base di latte di vacca della loro zona di raccolta;

2) recare, in caratteri indelebili, un marchio rilasciato dal consorzio del provolone tipico e apposto al momento della fabbricazione; nel marchio sono indicati: a) il numero della ditta produttrice o quello della ditta per conto della quale il formaggio è prodotto; b) la settimana (in numero arabo) ed il mese (in numero romano) di fabbricazione. Tuttavia fino al 1º maggio 1979, tale marcatura può essere effettuata, al momento dell'entrata in ammasso del prodotto, da un incaricato del consorzio di tutela mediante apposizione con inchiostro indelebile di contrassegno riportante almeno la sigla della provincia ove è ubicato il magazzino ed un numero di codice attribuito all'ammassatore;

3) essere presentato in partite di almeno due tonnellate;

4) non avere formato oggetto di precedente contratto di ammasso privato a norma di regolamento della Comunità economica europea;

5) all'atto dell'entrata in ammasso sotto contratto, essere marcato a fuoco con marchio costituito da contrassegno di forma circolare di diametro di 35 mm recante imprese a tutto campo le lettere maiuscole SP.

#### Art. 4.

La conclusione del contratto di ammasso privato del formaggio provolone può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica o ente associativo che svolga un'attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che sia iscritta in pubblico registro e disponga per l'ammasso di magazzini idonei nel territorio della Repubblica italiana. La richiesta deve essere riferita soltanto a partite di formaggio già entrate in ammasso e per le quali sussistono i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti articoli.

Il prodotto si intende entrato in ammasso sotto contratto il giorno in cui sono eseguite ed ultimate — sotto il controllo del funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro ufficio designato dalla regione nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino di ammasso e del rappresentante del competente consorzio di tutela — le operazioni di introduzione, pesatura, marchiatura a fuoco e sistemazione del prodotto nel magazzino destinato alla conservazione, in modo da rendere identificabile la partita sotto contratto e da agevolare il controllo della medesima durante il periodo di durata dell'ammasso.

A tal fine l'ammassatore deve richiedere a detto ispettorato o altro ufficio a ciò designato e al consorzio di tutela la presenza di propri rappresentanti e concordare con essi la data per l'effettuazione delle operazioni di immagazzinamento. In concomitanza con dette operazioni sottopone a vidimazione dell'ispettorato o altro ufficio a ciò designato un registro di carico e scarico di magazzino riferito alle quantità di provolone sotto contratto.

Di tali operazioni di constatazione, pesatura, marchiatura a fuoco ed immagazzinamento compiute, il funzionario incaricato dell'ispettorato o altro ufficio a ciò designato redige verbale in cui sono riportati il numero delle forme raggruppate per caseicioi di produzione, per tipo di forme e classi di peso con i rispettivi quantitativi constatati, pesati, marchiati ed immagazzinati. L'esperto designato dal consorzio dara atto, previ opportuni controlli, con autonoma dichiarazione da redigersi in cinque copie a da allegarsi al verbale redatto dal funzionario dell'ispettorato o altro ufficio a ciò designato che le forme di cui trattasi risultano di qualità sana leale e mercantile prodotte da almeno tre mesi da imprese che le fabbricano direttamente ed esclusivamente a base di latte di vacca della loro zona di raccolta, e che le forme sono state marchiate a fuoco.

Il verbale con allegata dichiarazione deve essere redatto in cinque copie originali, sottoscritte dal funzionario e dall'ammassatore o suo rappresentante, delle quali, tre sono consegnate all'ammassatore, due per le esigenze di cui al successivo art. 5, e una da conservarsi nel magazzino d'ammasso per ogni esigenza di controllo; la quarta è conservata agli atti dell'ispettorato e la quinta è consegnata all'esperto del consorzio.

Le spese per le prestazioni dell'esperto designato dal consorzio di tutela sono a carico dell'ammassatore.

#### Art. 5

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso del formaggio provolone deve essere formulata con domanda rivolta all'AIMA nella sua sede di Roma (c.a.p. 00185), via Palestro, 81, e presentata immediatamente dopo l'avvenuta esecuzione delle operazioni di entrata del prodotto in ammasso di cui al precedente art. 4.

Qualora a causa di ritardi detta domanda pervenga all'AIMA dopo il trentesimo giorno dall'inizio dell'ammasso e la conclusione del contratto con l'accettazione di cui all'art. 2 non possa avvenire nel termine di quaranta giorni dall'inizio dell'ammasso stesso, l'AIMA comunica all'ammassatore la mancata conclusione del contratto.

La domanda, da formularsi in esemplari distinti per ciascuna località in cui sono ubicati i magazzini di ammasso, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione e ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonchè nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso; denominazione dei medesimi impianti, nome e cognome del titolare e del legale rappresentante; caratteristiche tecniche — mantenimento a temperatura massima di 19°C e ad umidità relativa che non supera il 90% — che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguite nelle operazioni di immagazzinamento allo scopo di assicurare la insostituibilità del prodotto, rendere identificabile i quantitativi immagazzinati e di agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del numero delle forme costituenti la partita e del peso di esse, raggruppando il numero di forme per numero di caseificio qualora la partita risulti costituita da prodotto fabbricato da caseifici diversi, e per tipo di forme e classi di peso unitario;

d) dichiarazione del richiedente che detto formaggio è di sua esclusiva proprietà e disponibilità;

 e) richiesta di conclusione del contratto di ammasso con indicazione della decorrenza;

f) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda deve essere altresì corredata dei seguenti documenti:

certificato di iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.), comprovante l'esercizio di attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda,

dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che ha per esso firmato, ne ha la legale rappresentanza e la capacità di obbligarlo;

due copie del verbale di introduzione in ammasso della quantità di prodotto indicata in domanda, unitamente a due copie della dichiarazione di cui al precedente art. 4, penultimo comma;

due copie originali di atto di sottomissione redatto in conformità del modello allegato alla presente delibera e sottoscritto con firma autenticata dal notaio o dal sindaco del comune di residenza dell'ammassatore.

#### Art. 6.

L'accettazione della domanda da parte dell'AIMA è fatta con lettera raccomandata a firma del direttore generale, previa verifica della rispondenza della domanda medesima e dei relativi documenti alle condizioni prescritte.

#### Art. 7

La durata del contratto inizia il giorno del completamento delle operazioni di immagazzinamento, risultante dal verbale di cui al precedente art. 4 e termina il giorno, non eccedente il duecentosettantesimo dal predetto inizio, dell'uscita dall'ammasso sotto contratto dell'ultimo lotto della partita di provolone formante oggetto del contratto medesimo.

Qualora allo scadere dell'anzidetto duecentosettantesimo giorno sussista in ammasso l'intera partita, o frazione di essa, il contratto si intende terminato in ogni caso in tale giorno e l'intera partita o frazione di essa, è considerata uscita dallo ammasso sotto contratto in pari data, ed è svincolata dopo la constatazione della sua esistenza in ammasso verbalizzata secondo il disposto del successivo art. 9.

Decorsi i primi sessantuno giorni d'ammasso sotto contratto l'ammassatore, previa intesa con l'ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro ufficio a ciò designato, può chiedere allo AIMA, inviando copia della richiesta anche al predetto ispettorato, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero uno o piu lotti, di determinato peso per un quantitativo minimo di 20 quintali ciascuno, della partita medesima.

Lo svincolo, da chiedersi con telegramma o telex (n. 613003) spedito almeno dieci giorni prima della data da cui si propone che abbia effetto, è autorizzato dall'AIMA mediante telegramma inviato anche al predetto ispettorato dell'agricoltura, con l'indicazione della settimana entro la quale possono aver luogo le operazioni di uscita dall'ammasso sotto contratto.

#### Art. 8.

Durante il periodo di ammasso del provolone sotto contratto, l'ammassatore è tenuto:

- 1) a registrare nell'apposito registro vidimato di cui allo art. 4, terzo comma, da tenersi conservato presso il magazzino d'ammasso, nonchè in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:
- a) alla data d'inizio del contratto, il carico delle quantità in numero e peso delle forme, distinte in base ai rispettivi tipi di forme e classi di peso unitario, risultanti dal verbale di cui all'art. 4, quarto comma;
- b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso sotto contratto, lo scarico delle quantità in numero e peso originario delle forme, distinte in base ai rispettivi tipi di forme e classi di peso unitario, indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'AIMA ai sensi dell'art. 7;
- 2) a comunicare all'AIMA, a mezzo telegramma o telex, 1 movimenti di entrata o di uscita del prodotto in ammasso, entro la settimana in cui i movimenti stessi hanno avuto luogo.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso ai sensi dello art. 7, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita o lotti di essa sotto contratto, nè sostituirli.

Durante il periodo d'ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'AIMA o del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altri organi incaricati dall'AIMA stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

### Art. 9.

In relazione a ciascuno svincolo parziale o totale autoriz- di . . . . . . . zato dall'AIMA o allo scadere del duecentosettantesimo giorno di durata dell'ammasso per la partita o lotto ancora sotto con- denominazione) . . .

tratto, il funzionario incaricato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o ufficio a ciò designato procede alla redazione di cinque copie di verbale, sottoscritte dal funzionario stesso e dall'ammassatore o suo rappresentante, nel quale si dà atto della constatazione del quantitativo di forme di provolone esistente a quella data in anmasso della stessa partita di prodotto originariamente introdotta. Due copie di detto verbale, munite del visto del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o altro ufficio a ciò designato, sono da questo immediatamente trasmesse all'AIMA; la terza copia è consegnata all'ammassatore, la quarta è inviata al consorzio di tutela e la quinta conservata agli atti dell'ispettorato medesimo.

L'importo dell'aiuto è corrisposto dall'AIMA dopo che sarà stato svincolato dall'ammasso sotto contratto l'intero quantitativo di provolone costituente la partita oggetto del contratto medesimo, non appena sia stata acquisita la documentazione comprovante la regolare esecuzione del contratto stesso.

#### Art. 10.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù del contratto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'AIMA che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

11 Ministro-Presidente: MARCORA

ALLEGATO

#### MODELLO DI

#### ATTO DI SOTTOMISSIONE

per la conclusione di contratto di ammasso privato del formaggio provolone ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 804/68, n. 971/68 e n. 2496/78.

> All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

#### In relazione

alla propria domanda in pari data del presente atto, indirizzata all'AIMA per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 804/68, n. 971/68 e n. 2496/78, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della delibera AIMA 7 dicembre 1978, della seguente partita di formaggio provolone introdotta in ammasso:

Caseificio produttore N.	Tipo	Classe del peso unitario di kg.	Forme N.	Peso totale effettivo quintali
	·········			
	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Totali		

magazzino di ammasso o deposito (ubicazione ed eventuale denominazione) . . . . . .;

#### Dichiara

sotto la propria responsabilità che il formaggio costituente la partita sopra descritta non ha formato oggetto in precedenza di ammasso a norma del regolamento della Comunità economica europea; di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del consegumento dell'aiuto di cui all'art. 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68, nella misura vigente per il periodo di ammasso, all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) conservare, a proprie spese ed a proprio rischio, nel magazzino di deposito e per il periodo minimo di sessantuno giorni e massimo di duecentosettanta giorni, la suddetta partita di formaggio a una temperatura massima di 19°C e ad una umidità relativa non eccedente il 90 %;

2) non mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, né sostituire, la suddetta partita di formaggio o lotti di essa, rispettivamente prima che sia giunto a termine il contratto, o che l'AIMA ne abbia autorizzato l'uscita dall'ammasso sotto contratto;

3) tenere rigorosamente aggiornato il prescritto registro di carico e scarico presso il magazzino d'ammasso e presso la propria sede amministrativa per le quantità di prodotto entrate o uscite dall'ammasso sotto contratto;

4) procedere tempestivamente alle prescritte comunicazioni all'AIMA dei movimenti di entrata e di uscita del prodotto in

5) permettere in ogni momento, durante il periodo del contratto di ammasso, l'esecuzione nel magazzino di deposito di controlli da parte di funzionari dell'AIMA e del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altro ufficio a ciò designato, dando all'uopo la propria collaborazione;

6) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dai regolamenti (CEE) n. 804/68, n. 971/68 e n. 2496/78, nonché dalla citata deliberazione AIMA 7 dicembre 1978.

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto dichiara (1) Data, .

Firma .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si intendono approvate tutte le condizioni del suesposto atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'atto medesimo.

Firma .

(segue autenticazione della firma) (2)

(1) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario, versamento in conto corrente postale, ecc.).

(2) La firma può essere autenticata da notaio o dal sindaco del comune di residenza.

(10129)

### REGIONE LOMBARDIA

### Approvazione del piano di zona del comune di Martignana Po

Con deliberazione della giunta regionale 26 ottobre 1978, n. 19142, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Martignana Po (Cremona).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Variante al piano regolatore generale del comune di Molinella

Con deliberazione della giunta regionale 20 novembre 1978, n. 4045 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 6336/5917 nella seduta del 7 dicembre 1978), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Molinella (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 26 aprile 1978, n. 58.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10023)

### PROVINCIA DI TRENTO

#### Sdemanializzazione di un immobile in comune di Trento

Con deliberazione 10 novembre 1978, n. 10453, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 145/2 in partita tavolare 2910 del comune catastale di Trento, dal demanio al patrimonio provinciale.

### COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

#### Ripristino di cognome nella forma originaria

### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istituzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 29 ottobre 1936, n. 3026/R/Gab., con cui al sig. Giovanni Grünfelder, nato a Luson il 10 dicembre 1888, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Campoverdi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 17 maggio 1978 dalla signa Campoverdi Maria Anna, nata a Luson il 6 novembre 1924, figlia del predetto, in atto residente a Vipiteno, via Ploner, 27;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'interessata; Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri

in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19; Visto l'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica

1º febbraio 1973, n. 49;

#### Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 29 ottobre 1936, n. 3026/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome della sig.na Campoverdi Maria Anna, nata a Luson il 6 novembre 1924 e residente a Vipiteno, via Ploner n. 27, viene ripristinato nella forma tedesca di Grünfelder.

Il sindaco del comune di Vipiteno provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette, e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 29 novembre 1978

Il commissario del Governo: DE PRETIS

(10025)

# CONCORSI ED ESAMI

### MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1971, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiche la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle

nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di medicina generate in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

#### Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedante e presso ospedali dipendenti da enti ospedante e presso ospedali dipendenti da enti ocui al penuitimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 917:

Caucino Luciano, nato a Reims il 5 febbraio 1927; Loiodice Luca, nato a Bari il 19 novembre 1932; Vitelli Adriano, nato a Torino il 12 novembre 1923.

### Art. 2

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Angeletti Roberto, nato a Perugia il 28 dicembre 1931; Anselmino Aldo, nato a Settimo Torinese il 10 maggio 1925; Basevi Dario, nato a Verona il 28 aprile 1927; Bellotti Giorgio, nato a Verona il 28 agosto 1926; Capo Marcello, nato a Cava dei Tirreni il 2 settembre 1932; Casirola Giuseppe, nato a Milano il 13 marzo 1923; Cattaneo Cesare, nato a Oleggio il 15 giugno 1928; Cattani Flavio, nato a Termon di Denno il 18 agosto 1928; Cecchini Mario, nato a Correggio Emilia il 6 luglio 1924; Cioni Pietro, nato a Montelupo Fiorentino il 14 dicembre 1928;

Ciurli Giancarlo, nato a Livorno il 26 settembre 1929; Cremoncini Carlo, nato a Torino il 23 settembre 1922; Cristina Piero Antonio, nato a Gattico il 7 agosto 1930; De Petra Vincenzo, nato a Bergamo il 21 giugno 1929; Devidè Antonio, nato a Treviso il 5 gennaio 1926; Ferrero Enrico Marcello, nato a Torino il 7 aprile 1931; Fusco Vincenzo, nato a Torino il 1º dicembre 1923; Garetto Giuseppe, nato a Torino il 26 febbraio 1928;

Giangrandi Enrico, nato a Castronno il 23 dicembre 1929: Coltro Lino, nato a Vicenza il 10 febbraio 1923: Ghislandi Enrico, nato a Milano il 23 luglio 1928; Longhini Erminio, nato a Milano il 19 luglio 1928; Lumia Vittorio, nato a Verona il 25 aprile 1925; Massari Norberto, nato a Milano il 19 aprile 1926; Mastrandea Romano, nato a Campagna il 28 marzo 1933; Mea Aldo, nato a Nardò il 12 febbraio 1927; Milano Alfredo, nato a Gorizia il 26 luglio 1921; Milone Pierantonio, nato a Moretta il 4 dicembre 1932; Ortenzi Ennio, nato a Milano il 10 luglio 1929; Papini Fernando, nato a Firenze il 21 marzo 1932: Piancino Giuseppe, nato a Montalenghe il 30 dicembre 1930; Porto Concetto, nato ad Aci Castello il 21 aprile 1928; Presti Franco, nato a Torino il 23 maggio 1926; Pugliese Francesco, nato a Torino il 29 ottobre 1926; Rossi Marco, nato a Lecce il 13 marzo 1929; Rosso Giovanni, nato a Torino il 16 febbraio 1925; Sabella Gerardo, nato a Lanciano l'11 maggio 1929; Salera Ugo, nato a Roma il 25 marzo 1922; Salomone Carmine, nato a Cava dei Tirreni il 1º gen-1927;

Strobbia Renato, nato a Torino l'8 luglio 1922; Timpanaro Salvatore, nato a Catania il 3 agosto 1928; Valoroso Ludovico, nato a Nola il 29 settembre 1924; Varese Dario, nato a Torino il 1º gennaio 1929; Vigna Biagio, nato a Lendinara il 26 maggio 1928; Pannuti Franco, nato a Bologna il 1º maggio 1932.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: Anselmi

(9751)

### OSPEDALE «S. MARIA» DI MONTAGNANA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

 $E^{\prime}$  indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montagnana (Padova).

(4582/S)

# OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE II » DI ATESSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a: un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia; un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(4576/S)

### OSPEDALE «S. MARTA» DI RIVOLTA D'ADDA

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, á:

un posto di primario di radiologia;

un posto di assistente di medicina generale; un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente ın Rivolta d'Adda (Cremona).

(4578/S)

### OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI CEVA

#### Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un

posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione del-

l'ente in Ceva (Cuneo).

(4562/S)

### OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

### Concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(4563/S)

### OSPEDALE «M. GIANNUZZI» DI MANDURIA

#### Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente

in Manduria (Taranto).

#### (4564/S)

### OSPEDALE DI GROSSETO

### Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione perso-

nale dell'ente in Grosseto.

(4566/S)

### OSPEDALE CIVILE DI MARTINA FRANCA

### Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione ammini-

strativa dell'ente in Martina Franca (Taranto).

(4565/S)

### OSPEDALE «I. VERIS DELLI PONTI» DI SCORRANO

### Concorso ad un posto di assistente medico addetto all'unità coronarica - terapia intensiva

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto all'unità coronarica - terapia intensiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scorrano (Lecce).

(4567/S)

### OSPEDALE DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a: due posti di assistente di radiologia; un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(4574/S)

### OSPEDALE CIVILE DI CECINA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per 1 requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cecina (Livorno).

(4586/S)

### OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Policoro, a:

un posto di primario e un posto di assistente radiologo; due posti di assistente ostetrico;

un posto di farmacista.

Per 1 requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale (sezione concorsi) o alla segreteria dell'ospedale di Policoro (Matera).

(4568, S)

### OSPEDALE « C. BASILOTTA » DI NICOSIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia (ambedue a tempo pieno);

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(4571/S)

### OSPEDALI RIUNITI «G. MELACRINO E F BIANCHI» DI REGGIO CALABRIA

Concorso a tre posti di assistente della divisione di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di neurochirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(4561/S)

### OSPEDALE « PARADISO » DI GIOIA DEL COLLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale; un posto di assistente di urologia.

Per 1 requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(4579/S)

### OSPEDALE «V EMANUELE II» DI AMANDOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Amandola (Ascoli Piceno).

(4580/S)

ANTONIO SESSA, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattors